

47.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE	PAG.
ACCAME: Sulla corresponsione ai pensionati militari e civili dello Stato dell'indennità integrativa speciale nella misura dell'80 per cento rispetto a quella corrisposta in servizio (4-03483) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	2152
AMARANTE: Per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico e architettonico del comune di Angri (Salerno) (4-03320) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2153
AMARANTE: Per la salvaguardia dell'acquedotto di epoca romana sito in zona San Cesareo del comune di Cava dei Tirreni (Salerno) (4-04027) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2154
BALESTRACCI: Per la costruzione, nell'area dove sorgeva il teatro San Marco a Livorno, di un altro teatro al posto della progettata scuola (4-03665) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2154
BOCCHI: Per la definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Giuseppe Caccioli di Borgotaro (Parma) (4-03852) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2154
CARLOTTO: Sulla scarsa applicazione data alla legge 11 novembre 1975, n. 584, relativa al divieto di fumare nei locali pubblici e sulle somme riscosse per contravvenzioni alla predetta legge (4-00019) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	2155
CARLOTTO: Sulla continua infissione di palificazione in terreni agricoli per linee aeree elettriche, telefoniche e telegrafiche (4-02853) (risponde BRAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ).	2155
CARPINO: Sui bandi di concorso indetti dal Banco di Napoli nei quali si richiede ai partecipanti di aver conseguito il diploma o la laurea con particolari votazioni (4-03517) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	2156
CASALINO: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra di Colturo Leo di Parabita (Lecce) (4-03527) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2157
CASALINO: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra presentata da Adelina Occhilupo di Vernole (Lecce) (4-03528) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2157

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

	PAG.		PAG.
CASALINO: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Sirsi Pasana di Guagnano (Lecce) (4-03890) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2158	nei confronti di quanto ancora resta della cascina di San Bartolomeo, allo scopo di impedire una sua demolizione (4-02916) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2162
CASALINO: Per sollecitare la pratica di pensione di guerra di Salvatore Caputo di Taviano (Lecce) (4-04101) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2159	COSTAMAGNA: Sul crollo del muro di contenimento del lungomare urbano di Terracina (Latina) (4-03161) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ).	2163
CAVALIERE: Sul presunto accorpamento ad una vicina proprietà privata della chiesa di San Michele Arcangelo di Carsoli (L'Aquila) (4-01881) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2159	COSTAMAGNA: Per una migliore ricezione dei programmi televisivi nelle valli Chisone e Germanasca (Torino) (4-03538) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	2164
CONTE ANTONIO: Per l'installazione di un posto telefonico pubblico a Ponte Carboniera e a Frassineta frazioni di Foiano Val Fortore (Benevento) (4-04464) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	2160	COSTAMAGNA: Sulla chiusura della sede provinciale del Tesoro di Roma per carenza di personale (4-04071) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	2164
COSTA: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Giovanni Benso di Torre Mondovì (Cuneo) (4-03885) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2160	DI CORATO: Sulla mancata definizione della pratica per la pensione di guerra inoltrata da Pietro Caldarone di Andria (Bari) (4-03594) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2165
COSTA: Per la sollecita definizione della pratica della pensione di guerra spettante a Costanzo Ravera di Benevagienna (Cuneo) (4-04090) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2161	FALCONIO: Sulle misure adottate dalla sovrintendenza regionale alle belle arti dell'Abruzzo per la salvaguardia del patrimonio artistico della Regione (4-02496) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2166
COSTAMAGNA: Sulle carenze igieniche delle cornette dei telefoni pubblici (4-02825) (risponde DARIDA, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> ).	2162	FIORI GIOVANNINO: Sulle carenze organizzative e funzionali dello scalo ferroviario di Bucine (Arezzo) (4-01499) (risponde FORMICA, <i>Ministro dei trasporti</i> ).	2168
COSTAMAGNA: Sulla richiesta del vincolo monumentale ed archeologico		FORTUNA: Per un consistente intervento finanziario, da parte dello Stato, alla regione Friuli Venezia Giulia,	

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

	PAG.		PAG.
che consenta di far fronte ai gravi danni provocati dalla esplosione del 12 ottobre 1979 a Tauriano di Spilimbergo (Pordenone) (4-02490) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ).	2168	sulla civiltà del '700 a Napoli e per una più adeguata sorveglianza di tali mostre (4-03779) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2174
GUARRA: Sullo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra concessa alla vedova di Martucci Filippo Antonio di Ginestra degli Schiavoni (Benevento) (4-03497) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2169	PARLATO: Per la salvaguardia degli edifici ad architettura fiorente esistenti a Napoli (4-04003) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2174
MENNITTI: Sullo stato del progetto e sulla possibile nocività del progetto elaborato dalla Cassa per il mezzogiorno per gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della provincia di Lecce (4-03156) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ).	2169	RALLO: Per la definizione della pratica di pensione di guerra a favore di D'Angelo Rosario (4-03990) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ).	2175
PARLATO: Per la riapertura dell'arenile libero della spiaggia ischitana di San Montano (Napoli) (4-00380) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ).	2170	ROSSINO: Sul mancato rispetto dei diritti dei lavoratori all'interno dell'agenzia di polizia privata La Vigile di Ragusa (4-02266) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i> ).	2176
PARLATO: Sullo stato di conservazione del borgo medioevale di Caserta (4-02082) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2171	SANTUZ: Sulla illegittimità della circolare del Ministero del tesoro del 15 febbraio 1980, n. 12, che disattendendo il disposto della legge del 1978, n. 463, esclude la possibilità di applicazione dei benefici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica nn. 221, 222 e 223 del 7 giugno 1979 al personale ex ONAIRC (4-04428) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	2176
PARLATO: Sull'opportunità di spostare il molo turistico di Mondragone (Caserta) nei pressi della spiaggia Fiumarella o del torrente Savone (4-03173) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ).	2172	SATANASSI: Sui motivi per i quali è stato nominato vicepresidente della Cassa di risparmio di Forlì una persona non facente parte dell'assemblea dei soci (4-03673) (risponde PANDOLFI, <i>Ministro del tesoro</i> ).	2177
PARLATO: Per la salvaguardia dei ruderi greco-romani di piazzetta Carminiello ai Mannesi a Napoli (4-03628) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ).	2173	SILVESTRI: Sull'apertura dell'autostrada Roma-Alba Adriatica (Teramo) (4-01678) (risponde COMPAGNA, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> ).	2178
PARLATO: Per protrarre fino alle ore 19 l'orario di apertura delle mostre		SOSPURI: Sullo stato della pratica della pensione di guerra spettante a	

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

PAG.	PAG.
Mario Cardelli di Corropoli (Teramo) (4-03844) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ). 2179	dell'abbazia di Abbadia Cerreto (Milano), in relazione all'imminente pericolo che una lesena dell'abbazia si stacchi con conseguente frantumazione del cotto, con cui è composta la lesena stessa (4-01842) (risponde BIASINI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i> ). 2184
SOSPURI: Sul mancato riconoscimento della pensione di guerra in favore di Francesco Specchio di Corropoli (Teramo) (4-03846) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ). 2179	ZOPPETTI: Per il riconoscimento del diritto alla pensione di guerra in favore di Sereno Salvaderi, nato a Casaletto Ceredano (Cremona) e residente a Ossagno (Milano) (4-03907) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ). 2185
SOSPURI: Sulla mancata devoluzione della pensione privilegiata di guerra ad Antonietta Montani di Arsita (Teramo) (4-03881) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ). 2180	
SOSPURI: Sullo stato della pratica di pensione di guerra a favore di Dante Trubiani di Pescosansonesco (Pescara) (4-03991) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ). 2181	ACCAME. — <i>Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.</i> — Per conoscere se è al corrente della situazione di disagio dei pensionati militari in relazione al problema della indennità integrativa speciale. Infatti tale indennità, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, era destinata a seguire la variazione unitaria dell'indice del costo della vita relativa all'anno solare immediatamente precedente, provvedimento che era stato modificato in seguito con scadenza semestrale a decorrere dal 1° luglio 1976.
TRIPODI: Sullo stato di agitazione dei dipendenti ENEL della Calabria per ottenere l'istituzione di una zona di distribuzione a Crotone e di una agenzia a Petilia Policastro (Catanzaro) (4-03272) (risponde BISAGLIA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i> ). 2182	Per conoscere in particolare se è al corrente che questa speciale indennità viene corrisposta ai pensionati militari e civili dello Stato nella misura dell'80 per cento rispetto a quella corrisposta al personale in servizio; una differenza di trattamento che viene considerata, dagli aventi causa, ingiusta e discriminante in quanto, dato che l'indennità è destinata a sopprimere almeno in parte all'inflazione strisciante e all'erosione del potere d'acquisto della moneta, è chiaro che questo fenomeno si ripercuote in misura uguale sul bilancio domestico sia del personale statale in servizio che di quello in quiescenza.
ZARRO: Per l'adozione di provvedimenti volti a rendere efficiente il deposito locomotive di Benevento e sulla opportunità di costruzione di un nuovo deposito localizzato in zona diversa (4-00422) (risponde FORMICA, <i>Ministro dei trasporti</i> ). 2183	Per conoscere inoltre quali provvedimenti intende promuovere in merito. (4-03483)
ZAVAGNIN: Per la definizione della pratica di pensione di guerra di reversibilità a favore di Matilde Rossi di Asiago (Vicenza) (4-03800) (risponde TAMBRONI ARMAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> ). 2184	
ZOPPETTI: Per un intervento volto a salvaguardare il patrimonio artistico	

RISPOSTA. — Si premette che l'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959, n. 324, è stata riportata alla aliquota dell'80 per cento, per tutti i pensionati civili e militari dello Stato ed a prescindere dall'importo della pensione che viceversa varia in relazione agli anni di servizio svolti dal dipendente.

Si aggiunge che la predetta indennità è esente da ogni ritenuta previdenziale a differenza di quanto avviene per quella corrisposta al personale in attività di servizio che, dal 1° gennaio 1976, con la legge 29 aprile 1976, n. 177 è stata assoggettata invece alla ritenuta Tesoro, limitatamente all'80 per cento del suo importo. Pertanto, la differenza esistente tra le due misure viene sostanzialmente a ridursi.

Sulla base di quanto sopra esposto sembra possa desumersi che l'emolumento di che trattasi soddisfi l'esigenza di salvaguardare dagli aumenti del costo della vita il trattamento di quiescenza dei dipendenti statali.

Ciò premesso si ritiene che la dimensione del problema sollevato dall'interrogante e le implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato consiglino al momento l'adozione dell'indennità di qualsiasi iniziativa volta ad aumentare l'aliquota dell'indennità integrativa speciale pagata ai pensionati. Detta iniziativa, per altro, non potrebbe essere limitata al solo personale militare, ma dovrebbe riguardare la generalità dei pensionati pubblici e privati che oggi fruiscono del medesimo meccanismo di adeguamento al costo della vita basato sui punti di contingenza maturati.

*Il Ministro del tesoro:* PANDOLFI.

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che nel comune di Angri vi è un rilevante patrimonio archeologico di età romana e preromana ed un altrettanto rilevante patrimonio architettonico di varie epoche — se non ritenga disporre un accurato sopralluogo al fine: a) di accer-

tare lo stato di conservazione del patrimonio architettonico con particolare riferimento alla cattedrale e ad altre chiese, alle opere della civiltà catalana presenti in più punti della città, all'*insula* medioevale di Via di mezzo, alla località di pozzo dei Goti; b) di verificare l'opportunità di predisporre un programma di scavi archeologici da effettuarsi soprattutto nelle zone nelle quali già negli anni scorsi sono venuti alla luce importanti reperti.

Per sapere, infine, se e quali iniziative si intendono adottare per la valorizzazione del predetto patrimonio archeologico e architettonico. (4-03320)

RISPOSTA. — Si è d'accordo con l'interrogante sulla necessità di tutelare convenientemente il patrimonio culturale di Angri; infatti, per quanto in particolare riguarda il patrimonio architettonico, la sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania eseguirà quanto prima un accurato sopralluogo per verificare la consistenza e lo stato di conservazione degli edifici antichi esistenti in Angri. Per gli edifici religiosi è comunque sempre possibile continuare l'opera di manutenzione e ripristino iniziata negli anni passati e definirne la vincolabilità ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Per il restante patrimonio architettonico la suddetta sovrintendenza reputa indispensabile intraprendere un accurato studio delle preesistenze architettoniche del periodo di maggiore splendore del comune di Angri, tra XIV e XVIII secolo, in modo da tutelare con efficacia e definitivamente, attraverso appositi e specifici vincoli, *ex lege* 1089, i manufatti che presentano interesse storico monumentale e artistico.

Relativamente poi al patrimonio archeologico di Angri, la competente sovrintendenza procederà al più presto ad approntare i necessari strumenti di tutela attraverso il vincolo e, laddove se ne risconterà la necessità, anche attraverso lo scavo. Tutti questi interventi potranno essere effettuati ovviamente compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

*Il Ministro:* BIASINI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

AMARANTE. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere quali iniziative intende intraprendere:

1) per far fronte allo stato di pericolo in cui si trova l'acquedotto di epoca romana esistente nella zona San Cesareo del comune di Cava dei Tirreni, tenendo presente che un pilone del suddetto acquedotto, a causa delle recenti piogge, risulta addirittura sospeso nel vuoto;

2) per la necessaria ed urgente salvaguardia dell'intera opera e per la valorizzazione del ricco patrimonio archeologico esistente nella zona. (4-04027)

RISPOSTA. — La sovrintendenza archeologica di Salerno ha già in atto l'istruttoria per il provvedimento di vincolo della zona di San Cesareo nel territorio di Cava dei Tirreni, ove è stata accertata la esistenza dei resti di una importante villa Romana.

Inoltre la predetta sovrintendenza sta effettuando i necessari rilievi per accertare l'entità della spesa per un primo intervento sul monumentale acquedotto di età romana del quale si è scoperta l'esistenza nei pressi dell'Abbadia.

Si assicura infine che, qualora i fondi disponibili per il prossimo esercizio finanziario lo consentiranno, questa Amministrazione provvederà ad un restauro definitivo dell'acquedotto.

*Il Ministro:* BIASINI.

BALESTRACCI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che nell'area in cui sorgeva il teatro S. Marco a Livorno, che ha avuto una notevole funzione culturale per la città (tra l'altro è a tutti noto che proprio in quel teatro il 21 gennaio 1921, nasceva il partito comunista italiano), è stato proposto di costruire una scuola per l'infanzia.

Per sapere se non ritenga opportuno, anche in considerazione del fatto che la città di Livorno non possiede un proprio teatro, che, d'intesa con il comune stesso,

in detta area possa essere ricostruito quello spazio teatrale distrutto dalla guerra oltre trentacinque anni orsono. (4-03665)

RISPOSTA. — Da informazioni assunte dalla sovrintendenza per i beni culturali, architettonici, artistici e storici di Pisa presso l'ufficio tecnico dell'amministrazione comunale di Livorno risulta che nell'area interessata dall'ex teatro San Marco in Livorno è prevista, secondo il nuovo piano particolareggiato, la destinazione ad attività culturali, teatrali, scolastiche ed affini. Detto piano è stato adottato dal consiglio comunale il 22 aprile 1980 ed è tuttora all'esame del comitato di controllo regionale; pertanto non è stato ancora pubblicato per le eventuali opportune opposizioni.

*Il Ministro:* BIASINI.

BOCCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se e quando sarà definita la pratica di reversibilità di pensione di guerra del signor Cacchioli Giuseppe nato a Borgotaro (Parma) il 16 marzo 1914, quale orfano di Ruggeri Rosa deceduta il 9 novembre 1968 - Iscrizione n. 778674.

La direzione provinciale del tesoro di Parma ha trasmesso la documentata istanza al Ministero del tesoro - direzione generale - Div. 1<sup>a</sup>, in data 24 ottobre 1978.

Le gravi condizioni dell'interessato sollecitano la definizione della pratica.

(4-03852)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Giuseppe Cacchioli, orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Pietro deceduto nel conflitto 1915-18, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° aprile 1977, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda. Con lo stesso provvedimento, inoltre, al predetto è stato concesso l'assegno di previdenza nella misura stabilita dall'articolo 54 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e successive modificazioni.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Parma, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Cacchioli.

L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sull'ulteriore seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

CARLOTTO. — *Al Ministro della sanità.*  
— Per conoscere — premesso:

che con la legge 11 novembre 1975, n. 584 è stato vietato di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico;

che la nuova disciplina ha trovato scarsa applicazione soprattutto per la carenza di vigilanza —

a quanto ammontano le somme riscosse ai sensi dell'articolo 7 della legge predetta dovute dai contravventori al divieto di fumare. (4-00019)

RISPOSTA. — Si precisa che le somme riscosse ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, per l'anno 1979, secondo i dati recentemente forniti dall'Amministrazione delle finanze, ammontano a lire 3.627.070.

*Il Ministro del tesoro:* PANDOLFI.

CARLOTTO, BALZARDI E CAVIGLIASO PAOLA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle poste e telecomunicazioni e dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per evitare la continua infissione di palificazioni in terreni agricoli per linee aeree elettriche, telefoniche e telegrafiche.

Gli interroganti intendono evidenziare che i pali e i tralicci provocano notevoli

danni ai coltivatori dei fondi per la limitazione che determinano nell'uso delle macchine ed attrezzature agricole.

In ultimo, gli interroganti fanno presente che sarebbe molto più opportuno e razionale l'interramento dei cavi con posa lungo i percorsi stradali. (4-02853)

RISPOSTA. — L'occupazione, sia pure in misura limitata, dei suoli per l'installazione di linee elettriche o di telecomunicazione — oltre ad essere tecnicamente inevitabile nelle zone rurali e comunque all'esterno degli agglomerati urbani — è legittima in base alla vigente legislazione in materia, che stabilisce anche le modalità di imposizione della servitù di elettrodotto, affinché essa risulti la meno pregiudizievole possibile per i fondi serventi, nonché le indennità dovute ai proprietari in considerazione dei conseguenti danni nel godimento della proprietà.

A tale proposito l'ENEL ha altresì precisato che l'adozione generalizzata di elettrodotti in cavo interrato comporterebbe costi di installazione enormemente più elevati e tali da risultare incompatibili con i criteri di economicità di gestione, ai quali l'ente stesso è tenuto ad uniformarsi ai sensi della propria legge istitutiva; e ciò a prescindere poi dal fatto che tecnicamente mal si presta alla distribuzione elettrica in zone rurali. Infatti, essendo le linee elettriche interrate e non visibili, causerebbe nei lavori agricoli notevoli limitazioni nell'uso dei mezzi meccanici di scavo e di aratura oltre a costituire gravi fattori di rischio per l'incolumità delle persone e la sicurezza degli impianti.

Tutto ciò premesso, poiché — come evidenziato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste — l'infissione continua e talvolta disordinata di pali e, soprattutto, di tralicci dell'alta tensione è causa di costante turbativa allo svolgimento dell'ordinaria pratica agronomica aziendale ed inoltre i lavori di posa sono causa di danneggiamento delle colture (allorché si verificano su suolo coltivato), mentre in altri casi sottraggono alla coltivazione stessa

tangibili superfici, quali aree di servizio, è certamente opportuno che la dislocazione dei pali e delle altre strutture venga coordinata nell'ambito di un unico quadro operativo. Ciò al fine di evitare gli inconvenienti lamentati dagli interroganti e di ottenere altresì risultati più convenienti da un punto di vista economico. A tale riguardo, per quanto attiene ai collegamenti telegrafici, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ha precisato che già da molto tempo, non solo non usa includere nei suoi piani tecnici la costruzione di linee aeree su pali o tralicci, ma ha provveduto e provvede alla graduale riduzione di dette linee, con l'intento di pervenire, in tempi brevi, alla loro totale eliminazione.

Per quanto riguarda invece il servizio telefonico affidato in concessione alla SIP, il predetto dicastero ha fatto presente che le linee di telecomunicazione sostenute da pali sono destinate a collegamenti d'utente oppure a cavi di piccola potenzialità e che generalmente le palificazioni vengono realizzate lungo i percorsi stradali, per interessare il meno possibile le aree coltivate e rendere nel contempo più agevole la manutenzione delle linee. Poiché ciò non è possibile in presenza di tracciati tortuosi e di sfavorevoli condizioni del terreno, in tal caso, per non interferire con le operazioni di coltivazione dei fondi, i pali vengono infissi lungo i cigli dei fossi, i limiti delle radure od in corrispondenza di filari di alberi o di vigne.

Comunque, ad avviso sempre del Ministero delle poste, l'uso generalizzato di impianti interrati in luogo di cavi, per collegamenti singoli di utente o di piccola potenzialità, aumentando notevolmente i costi — in particolar modo nelle zone in cui il terreno è roccioso — comporterebbe inevitabili oneri per l'utenza.

*Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:* BRSAGLIA.

CARPINO. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per sapere:

se è a conoscenza che il Banco di Napoli ha indetto pubblici concorsi per

esami per 240 impiegati di prima classe, ruolo A, grado iniziale della categoria amministrativa, richiedendo ai partecipanti di aver conseguito il diploma con votazione minima di 50/70 o 7/10 od in sostituzione laurea con votazione non inferiore a 105 su 110;

se non ritenga che nell'espletamento di pubblici concorsi per esami sia sufficiente il titolo di studio conseguito a prescindere dalla votazione riportata;

se non ritenga che il criterio indicato sia fortemente lesivo degli interessi della massa di giovani diplomati e laureati e determini comunque una ingiustificata sperequazione che ha provocato enorme turbamento e la presa di posizione del sindacato UIL bancari;

quali provvedimenti intenda adottare per indurre il Banco di Napoli a rimuovere la situazione determinatasi e ridare tranquillità e sicurezza ai giovani aspiranti.  
(4-03517)

RISPOSTA. — Il Banco di Napoli, opportunamente interpellato, ha riferito di avere effettivamente in atto un concorso per la assunzione di impiegati di prima classe, per l'ammissione al quale sono stati prescritti i requisiti di studio cui ha fatto cenno l'interrogante (diploma o laurea conseguiti con particolari votazioni), requisiti intesi a qualificare la base di selezione per garantire maggiormente assunzioni di livello confacenti alle esigenze di servizio. Lo stesso istituto ha osservato che non risulta vi siano disposizioni di legge che non consentano di attribuire rilevanza, agli effetti dell'ammissione a concorsi banditi da enti pubblici economici, alla votazione con la quale il titolo è stato conseguito, mentre, per converso, è consolidata giurisprudenza che in tema di requisiti di ammissione spetti a tali enti piena discrezionalità di valutazione, non essendo tra l'altro ad essi applicabili le norme relative ai concorsi presso le amministrazioni dello Stato.

Quanto alla lamentata ingiustificata sperequazione che sarebbe determinata dalla prescrizione in esame, detto istituto ha



fatto presente che tale prescrizione in effetti non fa altro che attribuire rilievo ad una diversificazione di valore del titolo di studio — quanto al grado di preparazione e di capacità personali ad esso collegabili — che ha origine e fondamento nella legge che prevede la votazione; né ritiene vi siano fondate ragioni per affermare che la rilevanza del titolo di studio ai fini dell'assunzione sia giustificata allorché si tratti di distinguere tra coloro che lo posseggono e coloro che non lo posseggono, mentre non sia più giustificata quando si tratti di operare distinzioni in base alla capacità, alla preparazione ed al merito risultanti dalla votazione con la quale il titolo medesimo è stato conseguito.

Premesso quanto sopra, non può non rilevarsi che all'amministrazione del Tesoro ed alla Banca d'Italia, quale organo di vigilanza delle aziende di credito, resta preclusa ogni valutazione sulle esigenze degli istituti creditizi in materia di personale e sui criteri di reclutamento, atteso che qualsiasi decisione concernente la gestione del personale stesso rientra nell'ambito delle questioni di carattere organizzativo delle medesime aziende e non può che essere rimessa all'autonoma responsabilità dei competenti organi aziendali.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per sapere — premesso che:

l'invalido di guerra Colturo Leo, nato a Parabita (Lecce) il 19 aprile 1920, in data 16 novembre 1977 presentò ricorso alla direzione generale pensioni di guerra, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, avverso la determinazione del direttore generale n. 589685-Z del 20 marzo 1977, posizione n. 9072974 senza avere avuto alcuna risposta —

quali sono le cause per le quali l'interessato Colturo Leo, che ha presentato il ricorso nel 1977, nel 1980 attende ancora la risposta. (4-03527)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 30 marzo 1977, n. 589685/Z, al signor Leo Colturo venne concessa indennità per una volta tanto pari a due annualità della pensione di ottava categoria, per l'infermità gonoartrosi ginocchio sinistro. Con lo stesso provvedimento, inoltre, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra della gonoartrosi ginocchio destro e della bronchite asmatiforme.

Avverso il surriferito provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il n. 49352/RI-GE.

In conseguenza è stato dato corso ai relativi adempimenti e, tra l'altro, è stata interessata la commissione medica superiore perché sottoponga a visita diretta il signor Colturo; e ciò al fine di stabilire se l'infermità indennizzata dia titolo a più favorevole trattamento pensionistico e per conoscere, altresì, se la bronchite asmatiforme e la gonoartrosi destra possano, comunque, essere messe in relazione con il servizio militare prestato dal suindicato ricorrente durante la guerra 1940-45.

Si assicura l'interrogante che non appena detto superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio parere, verranno adottati, con ogni possibile urgenza, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per conoscere lo stato attuale della pratica di reversibilità della pensione di guerra presentata dalla signorina Adelina Occhilupo nata a Vernole (Lecce) l'11 febbraio 1922, già sottoposta a visita dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto il 12 settembre 1977. La interessata è collaterale di Occhilupo Giuseppe, già titolare della pensione di guerra n. 831256, deceduto nel 1972.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

La direzione provinciale del tesoro di Lecce ha trasmesso la pratica in data 16 novembre 1977 con protocollo n. 3002. (4-03528)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signorina Adelina Occhilupo, orfana (e non collaterale) dell'invalido di guerra Giuseppe, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di trattamento di reversibilità della pensione di terza categoria di cui era titolare il padre, deceduto il 2 luglio 1972, a decorrere dal 1° marzo 1977 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda).

Nel contempo, inoltre, l'interessata è stata invitata, per il tramite del comune di San Cesario di Lecce, a far pervenire una attestazione dalla quale risulti la sua posizione tributaria a far tempo dal 1977 e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

La determinazione direttoriale di cui sopra è cenno è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, la determinazione stessa verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signorina Adelina Occhilupo.

La predetta, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda di pensione di guerra della signora Sirsi Pasana, nata il 7 ottobre 1915 a Guagnano (Lecce), figlia di Sirsi Salvatore morto in guerra il 16 agosto 1915.

La direzione provinciale del tesoro di Lecce ha inoltrato la pratica il 26 gennaio 1977 con lettera protocollata n. 22304. (4-03890)

RISPOSTA. — Il diritto alla pensione di guerra degli orfani maggiorenni del militare deceduto a causa della guerra è subordinato, tra l'altro, alla condizione che i medesimi, sottoposti ai prescritti accertamenti sanitari, siano riconosciuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro. Si prescinde da tali accertamenti quando i suindicati soggetti abbiano compiuto il 65° anno di età, epoca in cui l'inabilità è da considerarsi presunta per disposizione di legge (articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915).

Pertanto è stata emessa, in applicazione della cennata norma di legge, determinazione direttoriale con la quale alla signora Pasana Sirsi viene concessa, in qualità di orfana maggiorenne dell'ex militare Salvatore, pensione indiretta di guerra a decorrere dall'8 ottobre 1980, con riserva di eventuale retrodatazione degli assegni qualora la predetta venga riconosciuta inabile a qualsiasi proficuo lavoro alla data di presentazione della domanda.

In relazione a tale riserva, in data 19 luglio 1980 sono stati disposti, nei riguardi della signora Sirsi, i necessari accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Taranto. Nel contempo, inoltre, l'interessata è stata invitata, per il tramite del comune di Guagnano, a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione tributaria e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico.

La determinazione direttoriale di cui sopra è cenno è stata trasmessa al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvata, la determinazione stessa verrà inviata, con il relativo ruolo di iscrizione, alla direzione provinciale del tesoro di Lecce, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Sirsi.

La predetta, comunque, sarà tempestivamente informata, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

CASALINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le cause che impediscono la sollecita definizione della pratica di pensione di guerra del signor Salvatore Caputo nato a Taviano (Lecce) il 5 ottobre 1921. Posizione della pratica n. 9100730.

(4-04101)

RISPOSTA. — Per poter definire la pratica di pensione di guerra n. 9100730/D relativa al signor Salvatore Caputo, si è reso necessario interpellare la commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-sanitario in ordine alla dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità oculare riscontrata, al predetto, nella visita collegiale subita il 13 dicembre 1979, presso la commissione per le pensioni di guerra di Taranto.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà fatto conoscere, in proposito, il proprio avviso, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

CAVALIERE. — *Ai Ministri dell'interno e dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere quale fondamento abbiano le notizie riportate dal giornale *Marsica Domani* del 15 novembre 1979, secondo le quali la chiesa dedicata a S. Michele Arcangelo, in Carsoli (L'Aquila), già danneggiata da un bombardamento nel 1944, in stato di abbandono, sarebbe stata accorpata alla proprietà di un vicino, con asporto di campane, arredi, quadri e quanto altro proprio di un edificio di culto.

Se la denuncia dovesse essere fondata, si chiede di conoscere i provvedimenti che si intendano adottare per ottenere il recupero e la restituzione al culto del complesso sacro che è di particolare interesse storico e archeologico. (4-01881)

RISPOSTA. — La chiesa di San Michele Arcangelo, dalle modeste dimensioni di

circa 70-80 metri quadrati, era un tempo aperta al culto e vi si celebravano messe ed altre funzioni religiose in occasione di particolari ricorrenze. Fu semidistrutta a seguito del terremoto del 1915 ed in conseguenza degli ultimi eventi bellici. Non presenta intrinseci valori architettonici ed artistici, ma rilevanza storico-ambientale nel contesto del centro storico di Carsoli.

I privati proprietari degli immobili adiacenti alla chiesa, signori De Leoni Vincenzo ed Antonio, hanno eseguito lavori di riattamento di un corpo di fabbrica costruito a ridosso del fianco sinistro della stessa. Tali lavori non hanno pertanto interferito con le strutture fatiscenti della chiesa, priva delle coperture e dell'intera parte presbiteriale, distrutta nel corso degli eventi bellici, presumibilmente insieme agli arredi e alle opere d'arte di cui era dotata.

Attualmente è rimasto soltanto il campanile, per altro semidiroccato e parte delle mura perimetrali. I suddetti De Leoni conservano le due campane smontate dal campaniletto data la sua precarietà statica, in quanto sostengono di essere i legittimi proprietari della chiesa che sarebbe stata edificata con l'elargizione dei loro antenati, citati nella iscrizione inserita sulla facciata.

Gli stessi fratelli De Leoni, nel 1977, hanno provveduto a proprie spese, a rimuovere i detriti ammassatisi nell'interno della chiesa in conseguenza dei crolli del tetto e delle mura, provvedendo nel contempo, ad effettuare una gittata in cemento sull'originario pavimento allo scopo di salvaguardare e conservare loculi e tombe mortuarie sottostanti detto pavimento ed hanno chiuso l'originario ingresso con una porta che dalla pubblica via immetteva nell'interno della chiesa, assicurandone la chiusura a mezzo di lucchetto e ciò al fine di evitare che estranei potessero penetrare nella chiesa, attraverso la quale poi immettersi nella loro abitazione.

Gli accertamenti catastali effettuati dalla sovrintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Aquila hanno dato esito incerto circa la proprietà della chiesa in oggetto. Nell'estratto

storico del nuovo catasto terreni la chiesa di Sant'Angelo è menzionata come oratorio privato aperto al pubblico senza indicazione delle ditte; successivamente nel catasto meccanizzato la chiesa di Sant'Angelo risulta intestata ad ente urbano. Nell'impianto del nuovo catasto edilizio ed urbano l'edificio risulta non classato, anche tra gli edifici danneggiati dalla guerra.

Ricerche effettuate presso la conservatoria dei registri immobiliari hanno dimostrato che nella successione presentata dagli eredi di De Leoni Alessandro non è menzionata la proprietà della chiesa in oggetto. Le ricerche d'archivio effettuate presso l'archivio di Stato dell'Aquila, la curia vescovile di Avezzano e l'ufficio delle imposte di Avezzano (catasto vecchio) hanno dato ugualmente risultati negativi circa l'accertamento della proprietà. Unico riferimento è il decreto ministeriale di vincolo emesso per una opera d'arte mobile intestato alla ditta De Leoni Giovanni e Giovanni Scafi Federigo, nel 1933. Pertanto si provvederà a svolgere gli atti necessari per sottoporre a vincolo monumentale la chiesa ai sensi della legge 1° giugno 1939 n. 1089; per quanto attiene l'arredo mobile è in corso una ricerca approfondita.

Eventuali interventi di restauro o conservazione dell'edificio in questione saranno presi in considerazione non appena possibile.

*Il Ministro dei beni culturali e ambientali:* BIASINI.

CONTE ANTONIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il comune di Foiano di Valfortore (provincia di Benevento) è classificato comune montano ed economicamente depresso;

il comune citato si caratterizza per un altissimo indice di emigrazione;

gli amministratori comunali hanno inoltrato istanza documentata al Ministero fin dal 1975, sulla base della legge 28 marzo 1973 n. 86, per ottenere la installazione di un posto telefonico pubblico

nelle popolose frazioni « Ponte carboniera » e « Frassineta » —

quali insormontabili difficoltà abbiano sinora impedito che si realizzassero le installazioni stesse, che rappresentano un bisogno essenziale per la popolazione interessata. (4-04464)

RISPOSTA. — Per addivenire alla istituzione del servizio telefonico nelle località ponte Carboniera e Frassineta del comune di Foiano di Valfortore (Benevento), si è provveduto all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 11 dicembre 1952, n. 2529 e successive modificazioni. La relativa istruttoria è terminata con esito positivo, dato che è risultato che dette località si trovano nelle condizioni per beneficiare del collegamento telefonico con contributo a totale carico dello Stato.

Si fa, tuttavia, presente che la concessione del relativo contributo è comunque subordinata al rifinanziamento degli interventi dello Stato in tale settore, rifinanziamento previsto in un nuovo provvedimento legislativo che, già approvato dal Consiglio dei ministri, è ora all'esame, in sede referente, dall'VIII Commissione del Senato della Repubblica (A.S. 998).

*Il Ministro:* DARIDA.

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito della domanda di reversibilità di pensione di guerra inoltrata nel 1976, tramite l'ufficio provinciale di Cuneo, da Benso Giovanni, residente in Torre Mondovì (Cuneo), via Marsaglia n. 7, collaterale di Felice, classe 1898, caduto in guerra. (4-03885)

RISPOSTA. — Per definire l'istanza con la quale il signor Giovanni Benso ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiore inabile dell'ex militare Felice, deceduto nel conflitto 1915-18, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

È stato interessato, infatti, il comune di Torre Mondovì (Cuneo) perché inviti l'istante a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione tributaria a far tempo dal 1977. E ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 - recepito dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 - in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra è subordinata, tra l'altro, alle condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si assicura l'interrogante che non appena il signor Giovanni Benso avrà fatto pervenire la certificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

**COSTA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'ulteriore sviluppo della domanda di pensione di guerra datata 5 dicembre 1962, prodotta da Costanzo Ravera (posizione n. 1620092) nato a Benevagienna (Cuneo) il 3 gennaio 1914 ivi residente in via Lequio Tanaro n. 6 dopo il ricorso (n. 845.495) accolto dalla Corte dei conti - sezione quinta giurisdizionale - con il rinvio in data 26 giugno 1973 degli atti al Ministero del tesoro per gli adempimenti di competenza. (4-04090)

**RISPOSTA.** — La pratica di pensione di guerra n. 1620092/D relativa al signor Costanzo Ravera, risulta regolarmente definita.

Infatti, con decreto ministeriale del 4 marzo 1964, n. 2045169, al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per inammissibilità della domanda e ciò in quanto l'infermità gastrica, per la quale il medesimo aveva chiesto di conseguire il cennato beneficio, non risultò essere stata debitamente constatata, dalle competenti autorità militari o civili, entro

il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 - comma primo - della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Avverso il suindicato provvedimento, venne presentato ricorso n. 634474 davanti alla Corte dei conti la quale, con decisione n. 34910 del 1° marzo 1972 emessa dalla sezione quinta giurisdizionale, accoglieva il gravame e, per l'effetto, dichiarava ammissibile la domanda di pensione prodotta dal signor Ravera, giudicando l'affezione gastrica tempestivamente constatata entro il termine quinquennale previsto dal succitato articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

A seguito di detta decisione, si dovette procedere, quindi, ad esaminare nel merito la pratica e ciò al fine di stabilire la sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio di guerra della cennata infermità, requisito che, come sopra specificato, non formò oggetto di valutazione in sede amministrativa e neppure in sede giurisdizionale, tanto che la stessa Corte dei conti ebbe a formulare, al riguardo, esplicita riserva. Da tale esame, però non emersero elementi che consentissero di ricollegare l'infermità gastrica con il servizio militare prestato dal signor Ravera durante la guerra 1940-45 ed anche la commissione medica superiore, all'uopo interpellata, ebbe ad esprimere, nella seduta del 21 ottobre 1972, parere negativo in proposito.

Per i suindicati motivi, al signor Ravera venne negato, con decreto ministeriale del 17 aprile 1973 n. 2526371, diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità gastrica e, nel contempo, fu revocato, in esecuzione della decisione della Corte dei conti di cui sopra è cenno, il provvedimento di diniego per intempestività della domanda precedentemente adottato. Detto decreto risulta regolarmente notificato all'interessato il quale ha anche presentato, alla data del 26 giugno 1973 cui accenna l'interrogante, ricorso giurisdizionale che è stato assunto a protocollo, dalla segreteria della Corte dei conti, con il numero 845495.

Pertanto, allo stato attuale degli atti e fino a quando la predetta magistratura non avrà fatto conoscere la propria decisione in ordine al succitato ricorso, nessun nuovo provvedimento può essere adottato, da parte di questa Amministrazione, nei riguardi del signor Ravera.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

**COSTAMAGNA.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere —

dopo la campagna pubblicitaria capillare con cui la SIP ha presentato i suoi servizi « Il telefono, la tua voce; l'amico che nei momenti più delicati può risolvere molti problemi » —

se sono a conoscenza che nei telefoni pubblici esistono presenti, nelle « cornette » poco pulite, germi e batteri che attentano alla salute degli utenti, come confermato dal professor Claudio Cominazzini, che per molti anni ha diretto il laboratorio d'igiene di Novara, ed attualmente è docente di microbiologia all'Università di Torino;

per avere inoltre notizie sulle analisi batteriologiche che sarebbero state effettuate sui microfoni dei telefoni pubblici di alcune grandi città;

per sapere infine se risponde a verità che la SIP avrebbe avuto la proposta di realizzare speciali apparecchi che irradiano raggi germicidi su cui appoggiare la cornetta dopo ogni conversazione ed, in attesa, se non si intenda fare ricorso a semplici disinfettanti batterici, il cui costo non supera la modica spesa di lire 2.000. (4-02825)

**RISPOSTA.** — La concessionaria SIP annette particolare importanza al fattore igienico dei telefoni pubblici a disposizione dell'utenza e non manca di impegnarsi per mantenere le migliori condizioni igieniche possibili negli impianti pubblici del servizio telefonico.

Infatti, il personale, incaricato della manutenzione di detti apparecchi, provve-

de ad una periodica disinfezione dei microfoni. A questi interventi, per quanto riguarda gli apparecchi installati in cabine stradali, sono da aggiungere le disinfezioni operate anche dagli appaltatori dei servizi di pulizia.

La concessionaria in parola ha, per altro, precisato di non aver ritenuto idonea allo scopo l'adozione di capsule batteriche da applicare ai microfoni, poiché, essendo esse facilmente asportabili, verrebbe a mancare ogni garanzia circa la loro reale permanenza sugli apparecchi. Inoltre, la SIP ha soggiunto che la proposta relativa alla acquisizione di speciali dispositivi in grado di emettere raggi germicidi fu a suo tempo attentamente esaminata, ma non accolta a causa della non facile applicazione dei congegni rilevatisi, alla prova, ingombranti e poco maneggevoli.

Si fa presente, inoltre, che non risultano adottati da altri paesi, né dispositivi del tipo summenzionato né accorgimenti più efficienti di quelli praticati dalla suddetta concessionaria.

Si informa, infine, che né la concessionaria né l'azienda di Stato per i servizi telefonici hanno effettuato le analisi batteriologiche cui ha fatto cenno l'interrogante.

Si ignora, pertanto chi possa averle disposte e a quale fine; tanto meno è dato conoscere la bontà del loro esito, la metodologia eventualmente seguita per determinare la presenza di batteri e di germi nelle apparecchiature in questione e il relativo grado di pericolosità per la salute dell'utenza.

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:* DARIDA.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se è a conoscenza che il Gruppo Archeologico Vercellese ha chiesto che sia istituito il vincolo monumentale ed archeologico nei confronti di quanto ancora resta della Cascina di San Bartolomeo, onde impedire una sua demolizione;

per sapere se non ritenga di procedere al mantenimento delle strutture set-

tecentesche della Cascina per salvaguardare non solo la zona archeologica per futuri interventi, ma un'angolo della storia vercellese. (4-02916)

RISPOSTA. — La cascina detta San Bartolomeo, già proprietà della ditta Caterpillar, è stata ceduta recentemente al comune di Vercelli, il quale ha redatto un piano di zona (approvato dal presidente della giunta regionale con decreto 15 marzo 1979, n. 2576) che comporta la demolizione dell'edificio e l'assegnazione del suolo per 99 anni a cooperative costituite a norma della legge 167 del 1962 (edilizia economica e popolare).

La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici del Piemonte, venuta a conoscenza del predetto programma di intervento interessante il fabbricato in questione, complesso rurale con elementi compositivi tardo settecenteschi che sorge sull'antica sede dell'ospedale di San Bartolomeo, ha chiesto all'amministrazione comunale di sospendere le previste opere di demolizione in attesa dell'esito di una istruttoria vertente sull'esame delle eventuali peculiarità storico-artistiche del manufatto.

L'amministrazione comunale ha risposto in data 24 marzo 1980 che intende dar corso ai lavori con urgenza, basandosi sul decreto regionale e sulle pressanti esigenze dei soci cooperativisti. La suddetta sovrintendenza ha quindi diffidato l'Amministrazione dalla esecuzione dei progetti sino all'emissione di parere sovrintendentizio che accerti l'eventuale interesse monumentale ed, in tal caso, sino ad esame e parere sui progetti inerenti il manufatto.

Si assicura il più attento interessamento di questo Ministero sugli ulteriori sviluppi della vicenda, anche in considerazione del fatto che la zona, presentando interesse archeologico, è sottoposta a vincolo ex articolo 4 legge n. 1089/1939, ed ogni iniziativa che la riguardi dovrà essere sottoposta all'approvazione della competente sovrintendenza archeologica.

*Il Ministro:* BIASINI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, dell'interno e del tesoro.* — Per sapere se risponde a verità:

che qualche anno fa, a seguito della sparizione, per erosione, del litorale pontino, che si dice essere stata determinata dalle modifiche del corso delle correnti marine causate dal porto di San Felice Circeo, sarebbe crollato il muro di contenimento del lungomare urbano di Terracina;

che questo muro di contenimento sarebbe stato recentemente ricostruito in base a calcoli che non avrebbero tenuto conto delle sopralamentate modifiche avvenute al corso delle dette correnti marine;

che qualche mese fa, mentre praticamente erano stati ultimati i lavori di costruzione di scogliere di protezione dell'abitato di San Felice Circeo, il lungomare di Terracina, appena ricostruito, sarebbe franato di nuovo per un lungo tratto;

che il tratto franato sarebbe quello più protetto, ma più vicino alle scogliere di protezione dell'abitato di San Felice Circeo.

In caso affermativo, l'interrogante chiede di conoscere se sono stati accertati i motivi del crollo del detto lungomare ed i provvedimenti che in seguito a tutto ciò si intendono prendere. (4-03161)

RISPOSTA. — Il litorale di Terracina è in accentuata fase erosiva da vari anni ed infatti il muro di contenimento del lungomare è crollato in vari punti. Non sono però dimostrabili correlazioni tra la costruzione del porto di San Felice e l'erosione in un tratto di costa che dista dal porto stesso 18 chilometri. Il muro di sostegno stradale fu ricostruito dal comune di Terracina nel 1974 per alcuni tratti e nel 1975 per altri.

L'ufficio del genio civile per le opere marittime di Roma in data 12 gennaio 1974 e successivamente in data 6 marzo 1975 espresse il proprio parere negativo alla ricostruzione, sia perché lo stesso era di nocumento per la ripascita del litorale

limitando la libera espansione dell'onda, sia per la mancanza di opportune opere di difesa a mare che potessero preservare il manufatto dall'azione diretta del mare.

Nel comune di San Felice Circeo sono in corso di costruzione scogliere frangiflutti a protezione dell'abitato retrostante ove erano imminenti crolli di immobili che avevano ormai il fronte a diretto contatto del mare. Anche in tal caso non è dimostrabile una relazione tra i lavori in corso ed il ribaltamento del muro di contenimento di viale Circe in Terracina per la grande distanza che intercorre tra le due località.

Il muro franato è stato realizzato anch'esso privo delle necessarie opere di difesa dall'azione disruptiva del mare ed il crollo è stato determinato dallo svuotamento a tergo dello stesso del materiale di riempimento stradale per effetto della sottopressione creata dall'ondazione marina. Per evitare tale fenomeno è necessario che venga ricreata una consistente fascia demaniale che consente all'ondazione di estinguere la propria energia cinetica.

La Regione Lazio, a titolo sperimentale, ha in corso di appalto una difesa elastica con sacchi riempiti di sabbia tendente a modificare l'andamento delle correnti parallele alla costa. Ove tale intervento producesse effetti positivi lo stesso potrà eventualmente essere adottato in alternativa ad altri sistemi di difesa.

*Il Ministro dei lavori pubblici:*  
COMPAGNA.

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è al corrente che fra i vecchi ed insoluti problemi che travagliano le popolazioni delle valli Chisone e Germanasca nel Pinerolese, la carente ricezione televisiva occupa un posto determinante, essendo dodicimila i residenti ed ottomila i turisti compresi in quelle « zone d'ombra » dell'inesistente segnale TV;

per sapere se non intenda finalmente intervenire sulla RAI per far cessare la discriminazione di queste popolazioni montanare. (4-03538)

**RISPOSTA.** — Tutti i centri abitati delle valli Chisone e Germanasca, con popolazione superiore ai 1000 abitanti, sono regolarmente serviti dalla prima e dalla seconda rete televisiva come previsto dall'articolo 14 della vigente convenzione Stato-RAI.

Il problema segnalato nell'interrogazione riguarda pertanto una serie di piccoli centri disseminati nelle due valli, dove il servizio televisivo si svolge in modo precario e difficoltoso, soprattutto per la complessa configurazione orografica della zona e per i quali non sono previsti, almeno per il momento, interventi migliorativi.

Tuttavia la RAI ha fatto presente che la soluzione del problema per tali piccoli centri potrebbe realizzarsi nel prossimo futuro. È infatti allo studio la costruzione di un gruppo di impianti a cura della locale comunità montana, con la consulenza tecnica della concessionaria e con il contributo regionale, secondo i termini della legge 10 dicembre 1979, n. 72 della Regione Piemonte.

L'attivazione dei predetti impianti renderà possibile la ricezione dei programmi televisivi nelle zone di cui trattasi.

*Il Ministro: DARIDA.*

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se risponda al vero che la direzione provinciale del tesoro in via Lovanio a Roma è chiusa da diversi giorni obbligando migliaia di pensionati di Roma e provincia ad inutili attese. Sulla carta v'è un organico di 200 impiegati ma in pratica ve ne sono meno della metà perché gli altri sono distaccati presso le segreterie dei ministri o sono andati in pensione anticipatamente, e ciò mentre vi sono oltre 20 mila pratiche da esaminare. (4-04071)

**RISPOSTA.** — La direzione provinciale del Tesoro di Roma gestisce un carico di n. 425.413 partite e presenta, in base ai risultati della rilevazione trimestrale del 30 giugno 1980, un arretrato di n. 220.206 pratiche. Lo stesso ufficio si avvale di



n. 504 impiegati, assolutamente insufficienti per assicurare un regolare funzionamento dei servizi. Di essi solo 18 sono attualmente comandati presso le segreterie particolari. Tale precaria situazione degli organici del personale è dovuta, come è noto, all'esodo concesso agli impiegati ex combattenti ed assimilati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. È da rilevare a tal proposito che il beneficio dell'anticipato collocamento a riposo ha avuto conseguenze negative sull'organico di tutti i dipendenti uffici periferici del Tesoro che è diminuito di numero 1.782 elementi e che non è stato possibile integrare mediante la copertura dei posti soppressi dalle stesse norme sull'esodo.

L'indicata situazione della direzione provinciale del Tesoro di Roma è andata poi sempre più aggravandosi a seguito del continuo aumento dei compiti d'istituto, solo parzialmente fronteggiati con l'assunzione dei giovani di cui alla legge n. 285 del 1977.

Questo Ministero naturalmente si è dato carico del problema e, sulla scorta di accordi intercorsi con le organizzazioni sindacali, ha preso ora l'impegno di adottare una serie di provvedimenti intesi a migliorare la struttura dell'ufficio di Roma assicurando, inoltre, la predisposizione di alcuni disegni di legge con i quali si potrà avviare un serio processo di ristrutturazione di tutta l'amministrazione periferica. Riguardo ai provvedimenti da adottare in via amministrativa si segnalano:

a) il trasferimento del centro meccanografico da Roma a Latina entro il prossimo ottobre per poter utilizzare presso i servizi della direzione provinciale di Roma il personale che si renderà disponibile nel numero di 87 unità;

b) l'impegno a non trasferire e quindi a non distogliere dai compiti d'istituto impiegati in servizio presso la direzione provinciale del Tesoro di Roma;

e) il trasferimento di detta direzione in una nuova sede. In proposito si precisa che da tempo è in corso con la di-

rezione generale degli Istituti di previdenza apposita trattativa per la consegna del complesso edilizio di via Ippolito Nievo. Poiché debbono essere ancora effettuati rilevanti lavori di adattamento, è presumibile che i nuovi locali potranno essere utilizzati entro il 30 settembre 1981;

d) lo svolgimento di corsi di aggiornamento periodici per tutto il personale.

Le iniziative da realizzarsi invece in via legislativa, mediante la presentazione di appositi disegni di legge, che per altro dovrebbero interessare tutte le direzioni provinciali del Tesoro e non solo quella di Roma, riguarderanno:

1) rideterminazione delle dotazioni organiche dei ruoli del personale dipendente dalla direzione generale del Tesoro. Il provvedimento proposto, che postulerebbe un aumento di 4.000 posti complessivi, prevederà anche l'istituzione delle carriere tecniche necessarie per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'amministrazione periferica del Tesoro.

2) ristrutturazione dei servizi di informatica della direzione generale del Tesoro;

3) emanazione di norme dirette a tutelare, in generale, anche per il passato, gli impiegati nello svolgimento delle loro funzioni relativamente a responsabilità patrimoniale conseguente ad errori od omissioni amministrativo-contabili;

4) emanazione di norme dirette a modificare le attuali disposizioni sulla prescrizione prevista dal regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.

A seguito del raggiungimento delle intese con le organizzazioni sindacali sulle iniziative sopraelencate la situazione nella direzione provinciale di Roma è ridiventata normale, anche con la ripresa del servizio di sportello al pubblico.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

DI CORATO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che causano il ritardo e la mancata definizione della pratica per la pensione di guerra inoltrata con ricorso dal lavoratore Caldarone Pie-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

tro di Andria (Bari), abitante in via M. S. Michele n. 12, contraddistinto con il numero 95211/Ri-ci.

Per conoscere le concrete disposizioni che il Ministro intende dare al Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, a norma di legge (articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915), al fine di soddisfare le aspettative dell'interessato che si trova in condizioni di bisogno. (4-03594)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale n. 2547858/Z del 2 luglio 1974, al signor Pietro Caldarone venne negato il diritto ad ulteriore trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento degli esiti di ferite a suo tempo indennizzati con cinque annualità della pensione di ottava categoria per una volta tanto.

Avverso il suindicato provvedimento, l'interessato ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, e successive modificazioni, ricorso gerarchico n. 25211/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica pensionistica relativa al predetto ricorrente. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato; per altro, lo stesso interessato non ha prodotto memorie o documenti, né fornito utili indicazioni a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso.

Pertanto, è stato predisposto schema di decreto ministeriale che prevede il rigetto del ricorso gerarchico presentato, dal signor Calderone, contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Su detto schema, però, dovrà ora pronunciarsi, a norma dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti n. 1810871/MN.

L'interessato, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

FALCONIO. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se i competenti servizi del Ministero hanno messo a conoscenza il Ministro delle sempre più frequenti denunce apparse sulla stampa abruzzese circa l'abbandono e il degrado dell'ingente patrimonio artistico e monumentale della regione.

In particolare, per conoscere quali valutazioni formuli sulla gestione della Sovrintendenza regionale alle belle arti in rapporto ad affermazioni, quali quelle apparse sul *Tempo* - cronaca d'Abruzzo - del 26 gennaio 1980, che rilevano il valore positivo e fecondo dell'opera svolta da quegli uffici sotto la guida del compianto architetto Mario Moretti e la pongono a raffronto con la situazione odierna. « Oggi » - scrive il giornale - « c'è il silenzio: non si fa nulla e neppure si impediscono scempi e danni al patrimonio artistico e monumentale. Situazioni offensive, intollerabili - prosegue il quotidiano - vengono tollerate. Nelle stanze dei bottoni - conclude - si preferisce far finta di nulla e attendere che un anno segua il precedente, mentre i monumenti vanno in malora ».

Anche con riferimento a tali valutazioni e polemiche, l'interrogante chiede infine di sapere:

a) quali programmi stia realizzando la Sovrintendenza alle belle arti dell'Abruzzo;

b) quali e quanti di essi riguardino il completamento di progetti di restauro già avviati nel periodo di gestione del sovrintendente Moretti;

c) quali iniziative la stessa Sovrintendenza abbia promosso per tutelare dalle manomissioni importanti beni artistici e monumentali;

d) a quali specifiche attività siano adibiti sia i giovani assunti in base alla legge sull'occupazione giovanile, sia le cooperative costituite sulla base della predetta legge. (4-02496)

RISPOSTA. — Circa il presunto abbandono e degrado dell'ingente patrimonio ar-

tistico e monumentale della regione si comunica quanto segue:

A) programmi in corso di realizzazione da parte della soprintendenza alle belle arti dell'Abruzzo (legge 1° giugno 1939, n. 1089):

1) Vincoli monumentali: oltre ad una lunga serie di decreti di vincolo, ragione della istituzione di una sezione apposita retta da un funzionario direttivo, la suddetta soprintendenza è intervenuta nella casa di P. L. Calore, fautore della abbazia di San Clemente a Casauria e legato all'Abruzzo di Michetti, D'Annunzio e Tosti, e, in Civita D'Antino, ha inoltre vincolato il cenacolo degli artisti danesi i quali, dalla prima metà dell'800, hanno costituito una colonia di pittori tutt'ora in collegamento con il regno di Danimarca attraverso la reale accademia e l'ambasciata. Decreti di vincolo monumentale costituiscono il principio sistematico attraverso cui si procede alla tutela di tipici e abbastanza diffusi manufatti che presentano un importante interesse storico e artistico, quali i casini di campagna nel chietino di influenza napoletana, architetture minori nell'aquilano, volumi ecclesiastici rurali ecc.

2) Interventi di restauro: sono in corso di esecuzione, ad opera della soprintendenza dell'Aquila, ben 65 interventi di restauro relativamente all'ultimo anno finanziario e al 1980; alcuni di essi sono in prosecuzione di lavori già iniziati negli anni passati. Sono inoltre in corso altri 12 lavori di restauro sovvenzionati dalla Cassa per il mezzogiorno.

3) Legge 14 marzo 1968, n. 292: tale legge permette l'attività dei provveditorati regionali alle opere pubbliche (dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici) con interventi di straordinaria manutenzione agli edifici sottoposti a tutela monumentale a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Tali interventi impegnano la soprintendenza nella collaborazione alla stesura dei progetti, nell'espletamento delle ordinanze, nella estensione dei decreti di sostituzione e nella supervisione e direzione artistica dei lavori stessi. Il numero di tali progetti tra i quali esiste quello

interessante il restauro della chiesa di San Giuseppe de L'Aquila è di circa un centinaio per un ammontare di lire 8 miliardi in parte già finanziati.

4) Legge 21 dicembre 1961, n. 1552: tale legge istituisce il criterio degli interventi a contributo su lavori di restauro e consolidamento eseguiti direttamente da proprietari dei beni monumentali.

L'attività viene esplicata attraverso collaudi, controlli, disposizioni di tutela e di opere di direzione artistica che implicano una gestione onerosa. Tali interventi, per citarne solo alcuni, riguardano: la casa Sardi di Sulmona, palazzo Sanità di Sulmona, il castelluccio di Torre dei Passeri, il convento del Paradiso in Tocco Casauria, il conventino Michetti di Francavilla al Mare, eccetera.

B) I progetti collegati alla gestione dell'architetto Mario Moretti sono: L'Aquila - lavori di consolidamento e restauro alla basilica di Santa Maria di Collemaggio: in attesa di parere del comitato di settore per l'intervento alla Sacra Aula; Civitella del Tronto - intervento di restauro e di consolidamento alla cittadella militare. Si stanno continuando i lavori (1 miliardo e 300 milioni).

C) In ordine alle iniziative promosse dalla soprintendenza per tutelare dalle manomissioni di importanti beni artistici e monumentali non si ritiene possibile rispondere in maniera precisa in quanto non si fanno espliciti riferimenti a monumenti; si assicura comunque che si perseguiranno gli eventuali abusi.

D) L'attività dei giovani in riferimento alla legge n. 285 viene espressa in funzione di cooperative specializzate che assommano a circa 600 persone. Questi sono addetti alla schedatura, al rilievo e alle ricognizioni delle opere monumentali e artistiche di tutta la regione. Il numero dei giovani e la mole del lavoro affidato è tanto e tale che all'interno dell'ufficio si è dovuto costituire uno speciale settore di amministrazione gestito dagli stessi giovani e sotto la supervisione del personale della soprintendenza.

Si comunica infine che la soprintendenza de L'Aquila ha a suo tempo inviato al

competente ufficio centrale di questo Ministero un nutrito programma di interventi per l'anno 1980, nel quale sono stati previsti numerosi restauri di opere d'arte di proprietà statale e non statale.

*Il Ministro:* BIASINI.

FIORI GIOVANNINO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se gli organi compartimentali di Firenze delle ferrovie dello Stato siano informati dello stato di grave disagio in cui versano i viaggiatori del comune di Bucine (Arezzo), fra cui 1.300 lavoratori pendolari e studenti, a causa delle carenze organizzative e funzionali del locale scalo ferroviario.

La stazione di Bucine, infatti, risulta sprovvista delle attrezzature più elementari, quali la pensilina, l'avvisatore, il campanello di segnalazione, ed è presidiata, inoltre, da personale numericamente inadeguato, tant'è che in alcune ore della notte rimane disabilitata.

L'interrogante non può esimersi dal porre in evidenza la condizione particolare di difficoltà dei 9.000 abitanti di Bucine, costretti a servirsi del trasporto ferroviario per i loro spostamenti quotidiani, anche a causa della mancanza di idonei servizi alternativi. (4-01499)

RISPOSTA. — La stazione di Bucine è stata trasformata recentemente in impianto disabilitato dal servizio degli incroci e precedenza in seguito ad urgenti lavori di consolidamento alle gallerie, comprese nel tratto Laterina-Monteverchi, in pessime condizioni di conservazione. Per consentire detti lavori, tale tratto è stato banalizzato, nel senso che è stato attuato lo uso promiscuo di ciascun binario nei due sensi di marcia, e, per non compromettere l'esercizio ferroviario, si è resa necessaria la costruzione di un posto di comunicazione in località Campitello, fra le stazioni di Monteverchi e Bucine, che permette di convogliare il traffico ferroviario su uno dei due binari banalizzati. Comunque, nell'ambito della fermata di Bucine.

è stata recentemente ultimata la costruzione di una pensilina con relativa struttura metallica di circa 30 metri e del nuovo sottopassaggio.

Per quanto riguarda, poi, l'avviso ai viaggiatori dei treni in arrivo nella stazione di Bucine, si comunica che i lavori inerenti alla realizzazione di un avvisatore ottico, ubicato sul primo marciapiede e costituito da un tabella luminosa indicante la provenienza del treno ed il binario di arrivo, integrata nel contempo da una suoneria, ormai sono già stati ultimati.

Infine, si precisa che l'impianto di Bucine è presidiato regolarmente per ciò che riguarda il servizio commerciale (biglietti, bagagli e merci in piccole partite) dalle ore 6 alle ore 22. Rimane impresenziato nelle sole ore notturne, e ciò in quanto il numero di viaggiatori, che utilizzano i treni aventi fermata in dette ore, è di scarsissima entità. Tuttavia, tale situazione non comporta alcuna conseguenza negativa per eventuali utenti non muniti di abbonamento, i quali possono munirsi di biglietto in treno senza maggiorazione.

*Il Ministro:* FORMICA.

FORTUNA. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere quali provvedimenti siano in corso per corrispondere alla richiesta della regione Friuli-Venezia Giulia per un consistente intervento finanziario da parte dello Stato che consenta di far fronte ai gravissimi danni provocati dalla esplosione verificatasi il 12 ottobre 1979 a Tauriano di Spilimbergo. (4-02490)

RISPOSTA. — Il 12 ottobre 1979 in località di Tauriano di Spilimbergo, all'interno del cantiere per lo scaricamento, ripristino e caricamento di proiettili, di proprietà dei fratelli Rovina, avvenne una violentissima deflagrazione che provocò il decesso di cinque persone, il ferimento altre venti, nonché danni in tutta la zona circostante.

I danni, secondo valutazioni effettuate da organi tecnici della Regione Friuli-Venezia Giulia, ammonterebbero a lire un miliardo e 300 milioni per il settore agricolo, a lire 483 milioni per quello industriale ed a lire 1.478.417.088 per il settore abitativo. Tale valutazione è stata portata a conoscenza degli organi centrali da parte della regione stessa in data 24 gennaio 1980. Sulla congruità della stima effettuata dagli organi tecnici regionali, ha espresso parere favorevole la prefettura di Pordenone, sentito il sindaco di Tauriano di Spilimbergo.

La stessa prefettura ha rilevato che in caso di condanna eseguibile dei fratelli Rovina, ove questi fossero riconosciuti responsabili dal magistrato, non sarebbe possibile far valere in concreto i diritti al risarcimento dei danni, dal momento che questi ultimi superano di gran lunga le disponibilità patrimoniali dei responsabili.

Né d'altro canto il risarcimento dei settori considerati potrebbe, data l'importanza produttiva dei settori stessi, essere rinviato alla conclusione dell'*iter* giurisdizionale. In sostanza quindi le provvidenze in questione non potrebbero derivare se non da legge dello Stato.

Infine si fa presente che il Ministero dell'agricoltura e foreste non ha predisposto alcun decreto di dichiarazione del carattere di eccezionalità dell'esplosione verificatasi a Spilimbergo il 12 ottobre 1979, ai fini dell'applicazione delle provvidenze disposte dalla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del fondo di solidarietà nazionale, non essendo pervenuta alcuna proposta in merito ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

*Il Ministro dei lavori pubblici:*  
COMPAGNA.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di reversibilità della pensione di guerra concessa alla vedova di Martucci Filippo Antonio, nato a Ginestra degli Schiavoni (Benevento) il 24 gennaio 1882, dichiarato di-

sperso in guerra il 4 giugno 1917, reversibilità chiesta al Ministero del tesoro in data 10 aprile 1976 dal figlio superstite Martucci Pietro, nato a Ginestra degli Schiavoni il 21 febbraio 1910 ed ivi residente in via Largo Maria. (4-03497)

RISPOSTA. — Nei riguardi del signor Pietro Martucci, orfano maggiorenne inabile dell'ex militare Filippo Antonio, è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra a decorrere dal 1° maggio 1976, primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

Nel contempo, inoltre, il predetto è stato invitato, per il tramite del comune di Ginestra degli Schiavoni, a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione tributaria a far tempo dal 1976 e ciò per l'eventuale concessione dei maggiori benefici di legge previsti per i casi di orfani maggiorenni inabili in stato di disagio economico. Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione delle pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del Tesoro di Benevento, per la corresponsione degli assegni spettanti al signor Martucci. L'interessato, comunque, sarà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:* TAMBRONI  
ARMAROLI.

MENNITTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere:

a) quale è lo stato del progetto elaborato dalla Cassa per il Mezzogiorno per gli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della provincia di Lecce;

b) se siano stati predisposti ed effettuati i necessari accertamenti sulla fondatezza delle voci riportate dalla stampa

locale circa la possibile nocività degli impianti stessi;

c) quali iniziative si intendano adottare per evitare possibili strumentalizzazioni di tali accertamenti, affinché siano finalizzati all'esclusivo interesse della salute dei cittadini e del regolare svolgimento delle procedure di appalto. (4-03156)

**RISPOSTA.** — Per la realizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della provincia di Lecce, la Cassa per il mezzogiorno ha bandito tramite il concessionario (amministrazione provinciale di Lecce) un appalto-concorso tra ditte specializzate nel settore, sulla base di apposito disciplinare contenente, tra l'altro, le necessarie indicazioni e richiami a tutti i vincoli legislativi e normativi, nazionali e locali, posti a salvaguardia dell'ambiente, della salute pubblica e della salubrità negli ambienti di lavoro.

Si fa inoltre presente che la commissione giudicatrice dei progetti-offerta ha ultimato i propri lavori il 15 aprile 1980 ed il concessionario ha trasmesso alla Cassa i risultati dell'esame e le proposte di approvazione e di aggiudicazione del progetto vincente.

Allo stato sono in corso gli adempimenti prescritti per sottoporre detti risultati al consiglio di amministrazione del cennato istituto; tra detti adempimenti sono compresi anche gli accertamenti e le verifiche della rispondenza del progetto alle norme di sorveglianza sopra indicate.

È infine da sottolineare che la regolarità delle procedure svolte, ed in corso, nel rispetto di precise norme emanate, garantiscono il corretto esito tecnico ed igienico-sanitario dell'intervento di che trattasi.

*Il Ministro dei lavori pubblici:*  
COMPAGNA.

**PARLATO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

se la chiusura della spiaggia ischitana di San Montano, di particolare nocimento alla attuale stagione turistica, sia dovuta ad un dissesto geologico prevedi-

bile per tempo ed in tal caso perché non si sia intervenuti tempestivamente onde evitare il movimento franoso;

quali interventi immediati siano stati disposti onde la spiaggia stessa, anziché essere chiusa totalmente alla pubblica e privata disponibilità (si tratta infatti per ora di chiusura dell'arenile libero) venga riaperta rapidamente, con l'immediato risanamento del costone roccioso che la sovrasta;

se non ritenga di dover disporre annualmente, in via precauzionale, il controllo di tutti i costoni che sovrastino in Italia le spiagge onde evitare, con l'adozione quando necessario di opportuni provvedimenti, sia pericolosi crolli sia la chiusura delle spiagge nella breve stagione turistica nella quale l'economia delle relative zone conosce un momento, per quanto relativo, più favorevole. (4-00380)

**RISPOSTA.** — In riferimento all'interrogazione in oggetto si rende noto che alcuni dissesti di natura geologica che hanno interessato le pendici sovrastanti la spiaggia di San Montano nel comune di Lacco Ameno dell'isola d'Ischia hanno indotto la capitaneria di porto ad emettere ordinanza di chiusura della spiaggia a salvaguardia della pubblica incolumità. Il consolidamento di dette pendici non rientra nella competenza di questa Amministrazione la quale, ai sensi della legge 14 luglio 1907, n. 542, può solo intervenire per la difesa degli abitanti costieri previa richiesta del comune interessato con l'adozione di apposita delibera consiliare con la quale il comune stesso, si assuma l'onere del 25 per cento sulla spesa totale. Si ritiene che i costoni e pendici pericolanti debbano essere consolidati, per evitare danni alla spiaggia e agli utenti, dai proprietari dei fondi dominanti previa ingiunzione dell'autorità marittima. Qualora i predetti costoni sono di proprietà comunale, i comuni interessati possono richiedere il consolidamento degli stessi alla Regione, cui sono stati demandati gli oneri di consolidamento.

Per quanto riguarda infine il controllo di tutti i costoni sovrastanti le spiagge, ai soli fini dell'agibilità delle spiagge stes-

se in concessione, si precisa che l'ufficio del genio civile per le opere marittime, annualmente, su richiesta dell'autorità marittima, cui è demandato il rilascio delle concessioni annuali o pluriennali, effettua visite sopralluogo ai sensi dell'articolo 14 del codice di navigazione esprimendo alle capitanerie di porto il proprio parere, che è positivo, solo quando non sussistono pericoli per l'incolumità pubblica.

*Il Ministro:* COMPAGNA.

**PARLATO.** — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per conoscere:

se ritenga di dover disporre una completa ricognizione dello stato di conservazione del borgo medievale di Caserta vecchia e della zona circostante, in relazione sia al completo abbandono di taluni monumenti, sia alle alterazioni ambientali effettuate dalla edilizia di rapina con fabbricati innalzati dal « notobilato » locali dentro ed intorno al borgo;

se, in particolare, sia informato dello stato deplorabile in cui versano:

1) le mura esterne del Duomo e parte della sua cupola, che pur evidenzia in modo particolare l'influsso della architettura saracena nell'Italia meridionale;

2) il campanile, invaso da arbusti e sterpaglie che mostra profonde crepe specie nella sommità;

3) una parte delle mura, totalmente crollata, del palazzo del Vescovo;

4) le mura del castello, la cui zona inferiore è totalmente sommersa da pietre e terra e che probabilmente conserva resti di notevole interesse, parte dei quali venne alla luce qualche anno fa — come i due antichi forni — e che ora sono stati completamente distrutti dal turismo di massa che non è rispettoso dei valori culturali ed ambientali;

5) la torre, tra le fortificazioni medioevali più rilevanti, seconda per diametro solo alla Torre di Costanza ad Aigues Mortes in Francia, che pur era aperta al pubblico e da oltre dieci anni non lo è più per le sue precarie condizioni;

6) molte abitazioni, del tutto in rovina quando addirittura non ricostruite con uno stile che oltraggia le forme medioevali del borgo;

7) le numerose villette, la cui costruzione tutto interno al borgo, da chi e come autorizzate si intende sapere, deturpano l'ambiente, divenuto zona aperta al saccheggio di « maggiorenti » senza scrupoli del Casertano;

quali iniziative organiche, estese e profonde, si intendano adottare con urgenza sia per restaurare quelle parti del borgo di Caserta vecchia in rovina, sia per ripristinare i valori architettonici ed ambientali oggetto di interventi spregiudicati e che attentano agli ineguagliabili valori ambientali del borgo, che va anche difeso da un certo tipo di turismo di massa che, a differenza di quello popolare, vede l'accesso e la permanenza al borgo con manifestazioni di mero consumismo e non di propria elevazione socio-culturale.

(4-02082)

**RISPOSTA.** — Il complesso monumentale del borgo medioevale di Caserta vecchia è senza dubbio uno dei più importanti ed integri dell'Italia meridionale.

Questo Ministero, tramite la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Campania, ha già eseguito, negli anni passati, molte opere di restauro alla cattedrale, alla chiesa della santissima Annunziata e al palazzo vescovile; purtroppo per gli anni successivi non si è potuto più intervenire per mancanza di fondi. Attualmente la soprintendenza su citata sta provvedendo alla compilazione dei vincoli nelle zone ancora residue del borgo medioevale di Caserta vecchia, ampliando le aree di rispetto dei complessi monumentali (articolo 21 legge n. 1089 del 1939).

La stessa soprintendenza sta inoltre predisponendo una completa ricognizione circa lo stato di conservazione del complesso; ha infatti già in corso le perizie relative ai lavori di restauro e sistemazione della cattedrale e del campanile, nonché della chiesa della santissima Annunziata e dei ruderi del castello.

In tale ricognizione vanno inoltre incluse le mura del palazzo del vescovo e la torre del castello, Provvederà infatti a prendere opportuni accordi con l'amministrazione comunale al fine di eliminare dalla torre il serbatoio dell'acqua che oltraggia l'imponente complesso. Per quanto riguarda infine le abitazioni private esistenti nel borgo la soprintendenza si riserva di intervenire con maggiore efficacia all'atto dell'applicazione del vincolo.

Si assicura quindi il massimo interesse per una più proficua azione di tutela che il complesso merita data la sua grande importanza storica e monumentale.

Per la salvaguardia del valore ambientale del complesso la tutela è demandata alla competenza degli enti locali, che possono intervenire tramite gli appositi strumenti urbanistici, e della regione cui, dal 1° gennaio 1978, è stata delegata la competenza in materia di bellezze naturali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

*Il Ministro:* BIASINI.

**PARLATO.** — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.* — Per conoscere:

chi abbia programmato a suo tempo, e seguendo quale logica, la localizzazione e le modalità costruttive del molo turistico di Mondragone (Caserta);

se siano informati del fatto che il predetto molo, per i materiali impiegati e le tecniche adoperate, non abbia retto il primo urto dei marosi; che il predetto molo, la cui radice si addentra nella spiaggia tra l'altro in elevazione per circa due metri, abbia letteralmente spaccato in due la spiaggia di Mondragone, segregando una parte dall'altra, e recando quindi notevolissimo disturbo ai frequentatori della spiaggia, assurdamente separati da tale barriera di cemento;

se, alla luce di quanto sopra, non ritengano di dover delocalizzare tale struttura (considerato anche che essa va rifatta per quanto già detto) spostandola verso nord o sud, nei pressi della spiaggia Fiumarella o del torrente Savone, ma

comunque in altra località, più funzionale, dello stesso comune di Mondragone.

(4-03173)

**RISPOSTA.** — I lavori per la costruzione di un pontile di approdo nel comune di Mondragone, vengono eseguiti a cura del comune e con finanziamento regionale. Il progetto fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 771 nell'adunanza del 3 agosto 1972, con alcuni suggerimenti di carattere tecnico.

I lavori attualmente in corso consistono nella costruzione di un primo tronco del predetto pontile per metri lineari 100 radicato a terra ad una piazzola semicircolare di raggio di metri 22, ubicata sull'area demaniale immediatamente a valle del viale Marechiaro del comune stesso e nel punto centrale dell'arenile ivi esistente della larghezza media di circa 40 metri.

Il pontile previsto ha strutture in cemento armato poggiante su pilastri che, partendo dalla radice, si svilupperà, in un primo tempo, per metri 100 e successivamente per metri 156 e quindi, a lavori ultimati, avrà la complessiva lunghezza di metri lineari 256.

L'opera così come prevista, attraversa l'arenile per venti metri circa su pilastri in cemento armato e per la restante parte si svilupperà nello specchio acqueo antistante. Il collegamento tra le due parti di spiaggia sarà assicurato attraverso le zone sottostanti il pontile e negli interspazi dei pilastri portanti.

Da sopralluogo eseguito da funzionari dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Napoli non risulta che le mareggiate abbiano danneggiato le strutture finora costruite. Tali strutture consistono nella realizzazione delle opere in cemento armato di delimitazione della predetta rotonda semicircolare.

La eventuale delocalizzazione dell'opera, allo stato attuale dei lavori non appare possibile. Tuttavia — trattandosi di opere finanziate dalla regione Campania ed eseguite dal comune di Mondragone, dovrà



essere richiesto a tali enti l'eventuale spostamento, tenendo comunque presente che sul progetto della opera ed in particolare sulla sua localizzazione si sono espressi le sovrintendenza alle antichità ed ai monumenti, il provveditorato alle opere pubbliche, il comando zona Fari, la provincia di Caserta nonché l'ente provinciale per il turismo di Caserta.

Il primo lotto finanziato ammonta a lire 300 milioni e l'avanzamento dei lavori, riferito alla sola zona della radice, ammonta a circa un terzo della spesa.

*Il Ministro dei lavori pubblici:* COMPAGNA.

**PARLATO.** — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per conoscere:

se siano informati dello sconcio ambientale costituito dagli antichissimi ruderi greco-romani esistenti in Piazzetta Carminiello ai Mannesi, nei pressi di via Duomo, nel cuore del centro storico di Napoli;

se siano informati che da epoca memorabile l'area sulla quale insistono tali ruderi sia divenuta ricettacolo di rifiuti di ogni genere e, al tempo stesso, zona di pericolosi giochi per bambini del quartiere che, del resto, sono privi di alternative mancando del tutto, in zona, attrezzature sociali e del tempo libero;

se siano informati che la fatiscenza di tali ruderi, peraltro incomprensibilmente abbandonati ad ogni ingiuria del tempo e degli uomini, impone una urgente scelta in direzione e del restauro e della valorizzazione del monumento, contestualmente al pieno recupero sociale e pubblico dell'area in parola, una delle poche utilizzabili in una zona urbana tra le più ricche di memorie storiche ed artistiche e al tempo stesso tra le più povere di interventi di recupero ambientale da parte della amministrazione comunale e del dicastero per i beni culturali ed ambientali sia nelle sue responsabilità centrali che periferiche;

se siano informati dell'ennesimo esposto formulato dai cittadini questa volta alla procura della Repubblica di Napoli,

nel quale si lamenta tutto quanto sopra, si denunciano le gravi omissioni in atti di ufficio delle « competenti autorità » e si chiedono interventi urgenti;

quali urgenti iniziative si intendano, pertanto, assumere in proposito, rimuovendo finalmente — oltretutto — la indifferenza e l'inerzia di quanti sinora hanno ostinatamente mancato all'elementare dovere del recupero sociale ed ambientale del monumento e della piazza in parola, e ciò nonostante, tra le altre, le reiterate richieste formulate ripetutamente da esponenti sia del Movimento sociale italiano che dalla Associazione commercianti Duomo-Centro storico. (4-03628)

**RISPOSTA.** — Sin da quando l'esistenza del complesso archeologico oggetto dell'interrogazione venne rivelata a seguito dei bombardamenti che colpirono la zona nel febbraio 1943, questo Ministero si è costantemente preoccupato di salvaguardare le presenze archeologiche di via Carminiello ai Mannesi, sia impedendo demolizioni e ricostruzioni di fabbricati in maniera indiscriminata, sia imponendo il vincolo archeologico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e riuscendo, infine, ad ottenere che il proprietario dell'immobile (signor De Rosa) mettesse a disposizione alcuni operai per l'esecuzione di uno scavo sistematico dei resti dell'edificio termale ivi esistente, con opere di enucleazione e consolidamento delle strutture antiche. Tali lavori, che furono condotti in più riprese da funzionari scientifici della soprintendenza archeologica di Napoli, ebbero termine nel maggio del 1967 e successivamente, nel 1976 lo stesso signor De Rosa decise di donare allo Stato la sua proprietà.

Attualmente la pratica di donazione non è stata ancora perfezionata da parte della locale intendenza di finanza, mentre la suddetta soprintendenza ha tuttora in corso i necessari accertamenti per l'acquisizione allo Stato di una limitata area sulla quale si sviluppano in parte gli ambienti dell'edificio termale e sulla quale sorgeva, prima del bombardamento del 1943, la

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

chiesa cosiddetta di Carminiello ai Manesi, in modo da poter disporre del comprensorio nella sua totalità.

Solo successivamente sarà possibile avviare, con la collaborazione anche delle amministrazioni locali, lo studio di un progetto per la definitiva sistemazione del complesso archeologico e di tutta l'area circostante, nel rispetto e nella salvaguardia integrale dell'antico monumento.

Relativamente poi all'esposto formulato dai cittadini alla procura della Repubblica di Napoli, il Ministero di grazia e giustizia non può fornire elementi validi data l'assenza della data e dei nominativi dei presentatori dell'esposto.

*Il Ministro dei beni culturali e ambientali:* BIASINI.

PARLATO. — *Al Ministro per i beni culturali ed ambientali.* — Per conoscere:

i motivi per i quali le mostre sulla « civiltà dei Borboni a Napoli », che misteriosamente poi mutarono tale denominazione in « civiltà del '700 a Napoli », vengano chiuse al pubblico ogni giorno alle ore 13 così impedendo un più largo, e meno discontinuo e frammentario, afflusso di visitatori, nonostante il larghissimo interesse suscitato dalla meritoria iniziativa di recupero storico e culturale di una epoca e di una dinastia che elevò Napoli allo splendore di un quadro di competitività europea, e se non sia opportuno prolungare l'apertura, tutti i giorni e senza interruzioni, sino alle 19;

quali siano i motivi per i quali di una delle mostre, quella sull'architettura del periodo in esame, annunciata e che avrebbe dovuto essere aperta da mesi, non si fa più parola nonostante il notevolissimo interesse che potrebbe suscitare in studiosi e visitatori, stante la valenza della architettura di quel periodo;

se risulti esatto che la tutela delle opere presenti nelle varie esposizioni risulti in pericolo per la scarsa sorveglianza e come si intenda assicurare più adeguata salvaguardia. (4-03779)

RISPOSTA. — Il titolo *Civiltà dei Borboni a Napoli* è stato mutato in *Civiltà del '700 a Napoli* non per ragioni misteriose, ma in base alla valutazione critica del contributo portato a questo momento d'arte e di cultura dal primo trentennio del secolo (Carlo III arriva solo nel 1734) quando fiorirono uomini come Vico, Solimena, Bottiglieri, Domenico Scarlatti, ecc.

Quanto all'orario di apertura al pubblico si informa che le mostre non chiudono alle ore 13, ma alle ore 16; hanno seguito fino al mese di maggio gli orari normali dei musei italiani (9,30 - 14 feriali, 9,30 - 13 festivi); dai primi di giugno, invece le mostre chiudono alle ore 14 anche nei giorni festivi; il sabato e la domenica in aggiunta al normale orario fanno apertura pomeridiana dalle 17 fino alle 20,30.

La mostra relativa all'architettura sarà l'ultima delle serie di mostre riunite sotto il titolo *Civiltà del '700 a Napoli* ad essere inaugurata, forse in ottobre, e comunque da quella data resterà aperta al pubblico per 8 o 12 mesi.

Si comunica infine che le opere esposte nella mostra *Civiltà del '700 a Napoli* hanno tutte la stessa garanzia di sicurezza che si riconosce alle altre raccolte esposte nel museo (Masaccio, Tiziano, Botticelli eccetera).

*Il Ministro:* BIASINI.

PARLATO. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — considerato che la architettura fiorentina si è manifestata a Napoli in numerosi episodi che peraltro sono concentrati massimamente nella via del Parco Margherita — se si ritenga di salvaguardare e valorizzare tali peculiari manifestazioni artistiche sintonizzate con il gusto di una epoca;

per conoscere se, anche avuto riguardo alle norme urbanistiche e di tutela dei beni culturali ed ambientali, siano stati informati della esistenza di un esposto

presentato da taluni architetti napoletani alla magistratura per denunciare alterazioni in atto nei confronti di uno degli edifici più significativi, opera dell'ingegnere Emmanuele Rocco, tra i principali protagonisti dell'edilizia umbertina napoletana, e quali iniziative siano state assunte o si stiano per assumere al riguardo. (4-04003)

RISPOSTA. — Questo Ministero concorda perfettamente con quanto espresso dall'interrogante e comunica che, compatibilmente con i tempi necessari per una corretta ricerca di informazioni e di dati, predisporrà gli atti per la notifica di tutti gli edifici di interesse storico-artistico appartenenti al periodo floreale e comunque realizzati nel primo trentennio del secolo.

È bene tener presente che l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge n. 1089 del 1939 esclude, prudentemente, dalle cose tutelate le opere di autori viventi o quelle la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, e buona parte della produzione del floreale ha solo in questi ultimi anni acquisita l'anzianità richiesta.

Si è infine a conoscenza dell'esposto presentato e non essendo stato l'edificio notificato, si è segnalata la questione al comune di Napoli perché proceda di conseguenza.

*Il Ministro dei beni culturali e ambientali:* BIASINI.

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione di guerra avente posizione n. 2117019/T.V. relativa al signor D'Angelo Rosario non ha ancora avuto soluzione né positiva né negativa, né si è avuta alcuna notizia in merito ad essa sebbene pendente da oltre tre anni. (4-03990)

RISPOSTA. — Il signor Rosario D'Angelo ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver riportato ferite da schegge al torace a causa dello scoppio accidentale di ordi-

gno esplosivo avvenuto il 17 agosto 1943 a Graniti.

In conseguenza è stata avviata istruttoria formale che trovasi tuttora in corso e ciò in quanto, dalla documentazione probatoria sinora acquisita al fascicolo degli atti, non sono emersi sicuri elementi di giudizio per stabilire se, nella fattispecie, sussista il fatto di guerra così come configurato dall'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dal corrispondente articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Infatti, tutti gli accertamenti effettuati per reperire copia dei rapporti giudiziari relativi al sinistro denunciato dal signor D'Angelo ed in particolare quelli espletati presso il comando della stazione carabinieri di Graniti e, successivamente, presso la procura della Repubblica di Messina, hanno dato esito negativo per cui non si è reso possibile stabilire né la natura dell'ordigno esplosivo, né le effettive circostanze in cui ebbe a verificarsi l'evento dannoso.

Tuttavia, si è ritenuto opportuno — sentito anche il predetto comando carabinieri di Graniti — effettuare un supplemento di istruttoria, chiedendo alla pretura di Taormina, competente per giurisdizione, di far conoscere se in merito all'incidente sopra specificato venne avviata inchiesta giudiziaria e, nell'affermativa, di voler trasmettere copia dei relativi atti processuali.

Inoltre, ai fini di non trascurare alcuna possibilità di indagine, è stato chiesto al distretto militare di Messina il foglio matricolare e gli atti sanitari eventualmente esistenti nel fascicolo personale del signor D'Angelo e ciò per accertare se il predetto, alla data della visita di leva, fosse già affetto da esiti di pregresse ferite al torace. Si assicura l'interrogante che non appena la suindicata magistratura, opportunamente sollecitata, ed il distretto militare di Messina avranno fatto pervenire la documentazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni urgenza, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

ROSSINO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso:

che da tempo l'agenzia di vigilanza privata « La Vigile » di Ragusa utilizza gruppi di dipendenti che risultano sprovvisti del necessario porto d'armi;

che addetti alla vigilanza campestre vengono adibiti, al di là di ogni elementare criterio di professionalità, alla vigilanza nelle banche;

che vengono operati spostamenti di personale senza che ne venga informata l'autorità di pubblica sicurezza;

che, alla legittima protesta dei dipendenti utilizzati in turni massacranti di 16 ore, si risponde con il licenziamento in tronco;

che a tutt'oggi, per inspiegabili motivi, nessuna seria azione di controllo, pure ripetutamente richiesta dalle organizzazioni sindacali, viene esercitata dalle autorità di pubblica sicurezza e dall'Ispettorato del lavoro, ciascuno per il settore di propria competenza —

quali immediate iniziative si intendano assumere allo scopo di indurre il titolare dell'agenzia al rispetto delle leggi, impedendo abusi e illegalità di ogni genere. (4-02266)

RISPOSTA. — L'istituto di vigilanza privata « La vigile » di Ragusa, gestito dal signor Giuseppe Fidelio, è munito di licenza rilasciata dalla prefettura di Ragusa il 10 febbraio 1958, con organico approvato di cento guardie giurate. Effettivamente il titolare dell'istituto si è servito in tre occasioni, negli anni 1975, 1976 e 1979, di personale sfornito del decreto di guardia giurata e del necessario porto d'armi.

Per tali inadempienze il Fidelio è stato diffidato dalla questura stessa, denunciato all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 140 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e condannato, per i fatti del 1975 e del 1976, a 5 giorni d'arresto e 800 mila lire di ammenda, con il beneficio della sospensione della pena, mentre è tuttora in corso il procedimento penale per il terzo episodio. Dai controlli effet-

tuati dagli organi di polizia risulta che, attualmente, tutti i dipendenti dell'istituto sono provvisti di porto d'armi.

Per quanto riguarda, poi, eventuali violazioni delle leggi sul lavoro ed in materia fiscale da parte del Fidelio, anche di recente, l'attività dell'istituto è stata sottoposta ad un severo controllo da parte della polizia tributaria e dell'ispettorato del lavoro.

La polizia tributaria ha rilevato infrazioni alle leggi sull'IVA e sull'IRPEF ed ha accertato il mancato versamento di contributi previdenziali ed assistenziali riguardanti il personale dipendente. Le relative risultanze sono state portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria e dell'ispettorato del lavoro per i provvedimenti di rispettiva competenza. L'ispettorato del lavoro, a sua volta ed autonomamente, ha rilevato a carico del titolare violazioni alle leggi sul lavoro e ripetute omissioni in materia di versamenti contributivi ed assicurativi, oltre a quelle già rilevate dalla guardia di finanza; inadempienze, a quanto risulta, ora regolarizzate dall'interessato.

In merito, inoltre, alla circostanza che addetti alla vigilanza campestre verrebbero adibiti, al di là di ogni elementare criterio di professionalità, alla vigilanza presso istituti bancari, si precisa che la normativa vigente non prevede, per le guardie giurate, il superamento di corsi particolari di specializzazione. Si precisa, altresì, che l'istituto in questione comunica regolarmente all'autorità di pubblica sicurezza i turni di servizio espletati dai propri dipendenti.

*Il Ministro dell'interno:* ROGNONI.

SANTUZ. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che al personale dipendente statale, proveniente dal soppresso ente ONAIRC (Opera nazionale assistenza infanzia regioni confine) e trasferito allo Stato ai sensi dell'articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l'articolo 15 della legge 9 agosto 1978, n. 463 ha equiparato a servizio prestato nello Stato l'anzianità maturata nei ruoli di provenienza;

che il secondo comma, paragrafo primo della circolare del Ministero del tesoro n. 12 in data 15 febbraio 1980 esclude la possibilità di applicazione dei benefici derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica nn. 221, 222 e 223 in data 7 giugno 1979 a personale trasferito allo Stato dagli enti soppressi e, quindi, anche a quello ex ONAIRC -

se non consideri illegittima tale preclusione, stante il disposto dell'articolo 17 della legge n. 463 sopra richiamato e, quindi se non ritenga di impartire urgenti nuove disposizioni agli uffici interessati.

(4-04428)

RISPOSTA. — Si deve rilevare che il riconoscimento della posizione giuridica, economica e pensionistica acquisita dai dipendenti della soppressa Opera nazionale assistenza infanzia regioni confine all'atto del loro trasferimento nei ruoli statali è stato previsto dal legislatore, ad avviso di questa Amministrazione, ai soli effetti del collocamento dei dipendenti stessi nei predetti ruoli e, pertanto, non può estendersi, in mancanza di una espressa disposizione, ad effetti più vasti e diversi da quello summenzionato, quale il beneficio di lire 800 mensili per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze dello Stato di cui ai decreti del Presidente della Repubblica surriferiti.

Non può trascurarsi di considerare altresì che, stante le precise disposizioni contenute nei citati decreti, che non consentono interpretazione estensiva, comportante, tra l'altro, un onere a carico del bilancio dello Stato maggiore di quello previsto dai provvedimenti stessi, l'anzianità di servizio da considerare ai fini della corresponsione del predetto beneficio è soltanto quella prestata alle dipendenze dello Stato.

Pertanto, considerato che il personale in questione, prima del passaggio nei ruoli statali, non era legato da rapporto di impiego con lo Stato, sono da confermare le istruzioni impartite con la circolare n. 12 di questo Ministero - Ragioneria generale dello Stato - protocollo n. 110650,

del 15 febbraio 1980, nel senso che il servizio prestato nel soppresso ente Opera nazionale assistenza infanzia regioni confine o in altri enti pubblici, non è valutabile ai fini della corresponsione dell'importo di lire 800 mensili per ogni anno di servizio prestato.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

SATANASSI. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per conoscere:

i motivi per i quali si è proceduto alla nomina del vicepresidente della Cassa di risparmio di Forlì di una persona non facente parte dell'assemblea dei soci;

se non ritenga che questo sia un atto compiuto in aperta violazione dell'etica bancaria, della prassi consolidata, dei principi fondamentali delle regole democratiche;

se non ravvisi l'opportunità di provvedere al ripristino della legalità e della correttezza nel rispetto dell'assemblea della Cassa di Forlì, in quanto, con tale procedura, si è voluto attribuire all'assemblea dei soci incapacità e impreparazione nella scelta del vicepresidente;

se non intenda, per questi motivi, provvedere alla revoca della nomina, che ha assunto, negli ambienti politici, economici e finanziari forlivesi, il significato di una deprecabile pratica lottizzatrice.

(4-03673)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 giugno 1938, n. 778, i presidenti ed i vicepresidenti delle casse di risparmio vanno nominati con decreto del ministro del tesoro, sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del governatore della Banca d'Italia. La stessa disposizione stabilisce inoltre che il presidente ed il vicepresidente del consiglio di amministrazione delle Casse di risparmio istituite da associazioni di persone, saranno scelti a preferenza, tra i soci delle rispettive aziende.

Si ricorda, inoltre, che in argomento il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 5 ago-

sto 1965, deliberò di far cadere in avvenire la scelta esclusivamente sui soci secondo quanto del resto previsto nella riunione di quel comitato del 23 ottobre 1964. Successivamente però, in occasione delle nomine presso le Casse di risparmio di Pisa, Volterra e Vercelli effettuate nel 1971, si ritenne di derogare alla summenzionata direttiva, con apposita motivazione.

In materia, con sentenza pubblicata il 12 febbraio 1974, il Consiglio di Stato ha affermato la derogabilità del cennato criterio di preferenza da parte delle autorità competenti alla nomina solo ove sussista un'idonea motivazione, con la precisazione che: l'adozione di un criterio di scelta distinto rispetto a quello preferenziale fissato dalla normativa, deve essere giustificato in modo specifico con riferimento a circostanze, in presenza delle quali sia possibile concludere nel senso che la deroga al criterio preferenziale sia preordinata al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'amministrazione della Cassa.

Tutto ciò premesso per l'inquadramento generale del problema, per quanto concerne il caso specifico riguardante la nomina del vicepresidente della Cassa di risparmio di Forlì, deve farsi presente che il CICR derogando motivatamente al criterio preferenziale della richiamata legge del 1938 nonché alla propria direttiva del 5 agosto 1965, ha ritenuto di far cadere la scelta sul signor Ennio Sangiorgi — compreso in una rosa di candidati proposti dal governatore della Banca d'Italia — in relazione alla circostanza che le caratteristiche professionali e personali del candidato, in linea con i requisiti soggettivi richiesti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, per le nomine negli enti pubblici nonché con i criteri obiettivi enunciati in materia di nomine dallo stesso comitato, si presentavano tali da far ipotizzare una maggiore efficienza nello svolgimento delle funzioni di amministratore della Cassa rispetto a quella che avrebbe potuto essere assicurata dalla scelta di altro nominativo.

Esclusivamente per questi motivi la designazione del signor Sangiorgi è stata ritenuta dal comitato per il credito preferibile rispetto alle altre candidature pure

proposte come sopra detto dal governatore della Banca d'Italia, senza con ciò attribuire a tale scelta un diverso e non voluto significato di non apprezzamento nei confronti degli appartenenti al corpo speciale della Cassa. Si aggiunge che la designazione del sunnominato ha ottenuto il parere favorevole delle competenti commissioni parlamentari e che alla conseguente nomina si è provveduto con decreto ministeriale del 28 luglio 1980, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 14 agosto 1980, n. 223.

*Il Ministro:* PANDOLFI.

SILVESTRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale si preannuncerebbero nuovi ed ulteriori ritardi per la conclusione dei lavori per il traforo del Gran Sasso.

L'interrogante chiede in particolare di conoscere la prevedibile data di apertura dell'autostrada Roma-Alba Adriatica (Teramo).  
(4-01678)

RISPOSTA. — Com'è noto il collegamento dei due fronti di avanzamento lato Teramo e lato L'Aquila del traforo del Gran Sasso è stato ultimato il 9 luglio 1980 con la caduta dell'ultimo diaframma di roccia. Successivamente verranno ultimati i rivestimenti definitivi, le rifiniture, la pavimentazione e le opere relative alla captazione e convogliamento delle acque per usi civili, di cui alla convenzione tra la Cassa per il mezzogiorno e l'acquedotto del Ruzzo.

Inoltre per la realizzazione dell'impianto di ventilazione ed illuminazione si prevede un periodo di tempo di 12 mesi dal termine dei suddetti lavori. Complessivamente si ritiene che entro la fine dell'anno 1981 la galleria del Gran Sasso possa essere aperta al traffico e con essa l'intero tratto autostradale fino a Villa Vomano, ove, ai sensi della legge n. 106 del 6 aprile 1977, ha termine l'autostrada.

*Il Ministro:* COMPAGNA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per sapere quale è lo stato della pratica di pensione di guerra (posizione n. 9063678) di Mario Cardelli fu Alessandro, nato a Corropoli (Teramo) il 5 luglio 1920 ed ivi residente. (4-03844)

RISPOSTA. — Con determinazione direttoriale del 3 giugno 1977 n. 26071705/Z, al signor Mario Cardelli venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra per assenza di esiti relativi a pregressa infezione malarica e per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 89 della legge 18 marzo 1968, n. 313, dell'infermità cataratta in occhio destro e cataratta iniziale in occhio sinistro.

Contro il suindicato provvedimento di diniego, adottato in conformità del parere espresso dalla commissione medica superiore nella seduta del 3 febbraio 1977, l'interessato ha presentato, ai sensi dello articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico assunto a protocollo con il n. 45330/RI-GE.

Nel corso degli adempimenti relativi al cennato gravame, il signor Cardelli ha avanzato nuova richiesta di pensione, assumendo di essere affetto da accentuata ipoacusia e che detta affezione sarebbe stata causata dalle dosi di chinino somministrategli, durante il servizio di guerra, per curare l'infezione malarica. In relazione a tale richiesta, in data 5 luglio 1980 sono stati disposti, nei riguardi del signor Cardelli, ulteriori accertamenti sanitari presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Chieti.

Nel contempo, inoltre, il predetto istante è stato invitato, per il tramite del comune di Corropoli, a produrre tutti i documenti sanitari, eventualmente in suo possesso, ovvero, nel caso che fosse stato ricoverato presso ospedali civili oppure avesse fruito di assistenza medica da parte di enti mutualistici, a fornire dettagliate informazioni al riguardo e ciò anche ai fini della definizione del ricorso gerarchico di cui sopra è cenno.

Si assicura l'interrogante che non appena saranno stati acquisiti i nuovi ele-

menti di giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, gli opportuni provvedimenti.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

SOSPURI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso:

che nel 1962 Francesco Specchio, nato a Corropoli il 28 agosto 1902, chiese il riconoscimento di una pensione di guerra; che, a seguito del mancato accoglimento della propria istanza, produsse ricorso, anch'esso respinto dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

che, successivamente, nel marzo 1979 chiese all'ufficio ricorsi gerarchici (numero 680.316) con nuova domanda, la completa revisione della pratica;

che nel febbraio del 1978 la Corte dei conti accolse, parzialmente, il ricorso inoltrato presso la direzione generale delle pensioni di guerra —

1) quali motivi hanno determinato il mancato riconoscimento della pensione di guerra in favore del citato Francesco Specchio;

2) quali motivi ostacolano la sollecita definizione della pratica da parte dell'ufficio ricorsi gerarchici. (4-03846)

RISPOSTA. — Il signor Francesco Specchio, con istanza per altro non documentata, chiese di conseguire trattamento pensionistico di guerra, assumendo di aver contratto disturbi funzionali cardiaci e note reumatologiche a causa del servizio militare prestato durante il conflitto 1940-45. Dalla documentazione acquisita al fascicolo degli atti non risultò che le predette affezioni fossero state debitamente contestate, dalle competenti autorità militari o civili, entro il termine di cinque anni dalla cessazione del servizio di guerra, come tassativamente prescritto dall'articolo 24 — comma primo — della legge 9 novembre 1961, n. 1240. Pertanto, in applicazione della cennata norma di legge, al signor Specchio venne negato, con decreto ministeriale del 15 ottobre 1965, n. 2137514, diritto a

pensione per inammissibilità della domanda.

Avverso il suindicato provvedimento, venne presentato ricorso giurisdizionale n. 680316 davanti alla Corte dei conti la quale, con decisione del 7 febbraio 1978 n. 95954, accoglieva il gravame e, per lo effetto, dichiarava ammissibile la domanda di pensione prodotta dal signor Specchio, giudicando le affezioni reumatica e cardiaca tempestivamente constatate entro il termine quinquennale previsto dal succitato articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

A seguito di detta decisione si rese necessario, quindi, esaminare nel merito la pratica e ciò al fine di stabilire la sussistenza del requisito della dipendenza da causa di servizio di guerra delle cennate infermità, requisito che, come sopra specificato, non formò oggetto di pronuncia in sede amministrativa e, di conseguenza, neppure in sede giurisdizionale, tanto che la stessa Corte dei conti ebbe a formulare, al riguardo, esplicita riserva.

Tale esame non ebbe esito favorevole in quanto, dalla nuova istruttoria esperita, non risultò alcun rapporto di causalità tra le affezioni cardiaca e reumatica accusate dal signor Specchio ed il servizio militare dallo stesso prestato durante il conflitto 1940-45.

Per i suindicati motivi, all'interessato venne negato, con determinazione direttoriale del 14 settembre 1978, n. 2625510/Z, diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra delle succitate infermità. Avverso la surriferita determinazione direttoriale, il signor Specchio ha presentato, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585 e successive modificazioni, ricorso gerarchico n. 57375/RI-GE a seguito del quale si è proceduto alla revisione della pratica relativa al predetto.

In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del provvedimento impugnato. Peraltro, lo stesso interessato non ha prodotto memorie o documenti, nè fornito utili indicazioni a sostegno di quanto affermato nel suo ricorso. Pertanto, è stato predisposto

schema di decreto ministeriale che prevede il rigetto del ricorso gerarchico presentato dal signor Specchio contro la determinazione direttoriale di cui sopra è cenno.

Su detto schema dovrà ora pronunciarsi, ai sensi di legge, il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, al quale è stato già trasmesso il relativo fascicolo degli atti n. 1631128/D.

Il signor Specchio, comunque, verrà tempestivamente informato, da parte di questa Amministrazione, sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

**SOSPURI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la devoluzione della pensione privilegiata di guerra alla signora Antonietta Montani (richiesta con raccomandata n. 2295 del 25 agosto 1975) nata ad Arsita (Teramo) il 1° febbraio 1910, residente a Bisenti (Teramo), collaterale di Antonio Montani, caduto nella guerra 1915/1918, pensione precedentemente goduta dal proprio defunto padre Montani Michele. (4-03881)

**RISPOSTA.** — Per definire l'istanza con la quale la signora Antonietta Montani ha chiesto di conseguire trattamento pensionistico di guerra in qualità di collaterale maggiorenne inabile dell'ex militare Antonio deceduto nel conflitto 1915-1918, si è reso necessario effettuare un supplemento di istruttoria.

È stato interessato, infatti, il comune di Bisenti (Teramo) perché inviti la predetta istante a far pervenire una attestazione da cui risulti la sua posizione tributaria e ciò per il disposto di cui all'articolo 67 della legge 18 marzo 1968, n. 313 - recepito dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 - in base al quale la concessione del trattamento pensionistico a favore dei genitori, collaterali od assimilati del militare deceduto a causa della guerra, è subordinata, tra l'altro, al-



le condizioni economiche dei suindicati richiedenti.

Si assicura l'interrogante che non appena la signora Antonietta Montani avrà fatto pervenire la certificazione di cui sopra è cenno, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

**SOSPURI.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che in data 28 luglio 1977 la direzione generale delle pensioni di guerra emetteva determinazione concessiva n. 2436/RI-GE a seguito dell'esame del ricorso gerarchico n. 11620/RI-GE del signor Dante Trubiani, da Pescosansonesco (PE), effettuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585 — se il relativo ruolo di pagamento è stato trasmesso alla direzione provinciale del tesoro di Pescara; in caso negativo per quali motivi; in caso positivo come mai il citato Dante Trubiani non ha ancora ricevuto alcun miglioramento sul trattamento pensionistico. (4-03991)

**RISPOSTA.** — Al signor Dante Trubiani — riconosciuto affetto da esiti di ferita trasfossa al terzo prossimale della tibia sinistra con fistola secernente dei tessuti molli residua a pregresso focolaio di osteite secondaria di sospetta natura specifica ed esiti di pleurite basale bilaterale con seni costali ristretti ascrivibili alla seconda categoria, più assegno di cura e da aritmia da extrasistolia ventricolare con note di sofferenza miocardica ecograficamente evidenziati, ascrivibile alla quinta categoria — venne concessa, con decreto ministeriale del 31 agosto 1960, n. 3002094, pensione vitalizia di prima categoria più assegno di cura di seconda categoria per il complesso delle cennate affezioni.

Con successiva determinazione direttoriale del 25 novembre 1972, n. 2513706/Z, al predetto venne negato diritto a più favorevole trattamento pensionistico, per non riscontrato aggravamento delle infer-

mità pensionate. Contro il suindicato provvedimento di diniego, l'interessato presentò, ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1971, n. 585, ricorso gerarchico n. 11620/RI-GE.

In conseguenza furono avviati i relativi adempimenti e, sulla base di una nuova valutazione delle risultanze istruttorie, venne formulato parere negativo circa l'aggravamento delle lesioni di cui al primo punto mentre l'infermità di cuore, diagnosticata in modica ipertensione arteriosa e segni elettrocardiografici di danno miocardico, esito verosimile di pregresso infarto della parete posteriore senza fenomeni di insufficienza cardiaca, fu ritenuta aggravata e, come tale, ascrivibile alla quarta categoria in luogo della quinta categoria precedentemente assegnata. Sebbene l'affezione cardiaca fosse stata rivalutata, come anzidetto, con l'assegnazione alla quarta categoria, al signor Trubiani non poteva, tuttavia, essere attribuito un trattamento complessivo superiore a quello di prima categoria di cui il medesimo era già titolare e ciò per effetto di quanto tassativamente stabilito, in ordine alla categoria di pensione spettante per il complesso di due infermità, dalla tabella *F-1* allegata alla legge 18 marzo 1968, n. 313. Infatti, in base alla succitata tabella, il cumulo di due infermità di cui una ascrivibile alla seconda categoria e l'altra alla quarta dava titolo allo stesso trattamento di prima categoria previsto per il cumulo di due infermità di cui una ascrivibile alla seconda categoria e l'altra alla quinta categoria.

Nei termini di cui sopra, pertanto, venne emesso, a parziale modifica del provvedimento impugnato, decreto ministeriale del 28 luglio 1977, n. 2436/RI-GE, decreto che non poté essere notificato in quanto risultò che l'interessato si era trasferito dalla clinica Villa dei Pini di Anzio, senza comunicare a questa Amministrazione il suo nuovo recapito.

Poiché l'interrogante ha fatto presente, tra l'altro, che il signor Trubiani è tornato a risiedere a Pescosansonesco, si è provveduto, con nota del 12 luglio 1980, n. 8085290, a trasmettere il decreto mini-

steriale in questione alla direzione provinciale del tesoro di Pescara per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Si ritiene utile, infine, rappresentare all'interrogante che il decreto del Presidente della Repubblica, 23 dicembre 1978, n. 915, ha introdotto, tra l'altro, più favorevoli criteri di classificazione delle lesioni ed infermità che danno diritto a pensione o ad assegno rinnovabile e, in particolare, ha apportato modifiche alla tabella F-1 in base alla quale, come sopra specificato, viene determinata la categoria di pensione spettante per il complesso di due o più infermità.

Per conseguire i nuovi maggiori benefici derivanti da tali modifiche, è necessario, però, che il signor Trubiani presenti apposita domanda, come tassativamente prescritto dall'articolo 133 - comma settimo - del succitato decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

TRIPODI E VALENSISE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se è al corrente dello stato di agitazione dei dipendenti dell'ENEL della Calabria i quali chiedono l'istituzione di una « zona di distribuzione » a Crotona e di una « agenzia » a Petilia Policastro in provincia di Catanzaro, e quali provvedimenti intenda prendere con urgenza per accogliere la detta richiesta. Le locali organizzazioni sindacali degli elettrici sottolineano l'importanza della città di Crotona per essere elevata a sede di detta zona, considerati anche gli importantissimi insediamenti industriali ivi ubicati. Va inoltre tenuto presente che la Campania ha 12 zone, cioè una per ogni mille chilometri quadrati, la Puglia ne ha 11, cioè una per ogni mille e settecento chilometri quadrati, mentre la Calabria ne ha soltanto 6, cioè una per ogni duemilacinquecento chilometri quadrati.

Gli interroganti chiedono se, considerato tutto quanto sopra, il ministro non

intenda disporre con urgenza la detta elevazione a zona di distribuzione della città di Crotona, per nulla seconda ai centri di Palmi, Vibo Valentia e Castrovillari dove sono al momento localizzate le altre zone calabresi. (4-03272)

RISPOSTA. — Nel quadro dei programmi organizzativi delle attività tecniche e commerciali della distribuzione di energia elettrica è in atto, da parte della competente direzione della Calabria, una verifica tecnico-economica della dislocazione delle unità operative interessate. Il criterio seguito è quello di adottare delle strutture organizzative e territoriali tali da assicurare un capillare ed efficiente servizio all'utenza non disgiunto dal rispetto del principio della economicità di gestione, previsto dalla legge istitutiva dell'ENEL.

In particolare, per quanto concerne la istituzione di una nuova zona a Crotona, dalla verifica effettuata non sono emerse, per ora, risultanze tali da poter giustificare la creazione di detta zona: tale unità infatti verrebbe ad assumere delle caratteristiche (numero utenti, consistenza impianti, eccetera) estremamente ridotte e quindi del tutto atipiche rispetto alla generalità delle unità similari nel territorio nazionale. Per altro, tale soluzione organizzativa non apporterebbe in pratica concreto vantaggio all'utenza interessata, mentre comporterebbe un aumento dei costi di gestione in contrasto con il principio su richiamato.

Per quanto riguarda invece l'istituzione di una nuova sede di agenzia a Petilia Policastro, è tuttora in corso lo studio tendente a verificare l'esistenza di quelle condizioni - quanto a numero e dinamica degli utenti, consistenza impianti, configurazione del territorio, prospettive di sviluppo, eccetera -, che contribuiscono a giustificare la creazione di una nuova unità. A tale proposito l'ENEL ha precisato che il problema è tenuto nella massima considerazione da parte della direzione competente al fine di realizzare un sempre più valido servizio all'utenza.

*Il Ministro:* BISAGLIA.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

ZARRO. — *Ai Ministri dei trasporti, del bilancio e programmazione economica ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord.* — Per sapere — richiamata la interrogazione n. 4-05389 del 13 luglio 1978 alla quale il Ministro dei trasporti anche a nome del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno, ha risposto in data 17 novembre 1978 asserendo che « il deposito locomotive di Benevento è in grado di espletare in maniera regolare i compiti assegnati » e riferendo — quasi a rinforzo — la esecuzione di lavori di sistemazione generale e di ristrutturazione;

rilevato che i prefati lavori di sistemazione generale e di ristrutturazione di cui si parla nella risposta 17 novembre 1978 (spese iniziali 553.000.000 poi elevata a 600.000.000) dovevano apportare miglioramenti nella funzionalità del deposito di Benevento;

denunciato che le ferrovie dello Stato viceversa hanno disposto malgrado l'esecuzione dei lavori — ciò ne dimostra peraltro tutta la insufficienza — il trasferimento a Campobasso della revisione di 51 automotrici 668 con conseguente contrazione dell'occupazione potenziale non inferiore a 15 unità lavorative;

denunciato ancora che sussiste intanto il rischio che venga trasferita a corto termine a Salerno anche la revisione delle automotrici 556 —:

a) quali provvedimenti intendono adottare affinché il deposito locomotive di Benevento possa acquisire livelli di efficienza corrispondenti alle necessità ordinarie e straordinarie nonché a quelle future; affinché, ancora, le motrici assegnate possano ricevere in loco le manutenzioni che il logorio comporta fruendo la collettività locale del conseguente incremento del livello occupazionale;

b) se ritengono di far costruire in Benevento un nuovo deposito locomotive localizzato in zona diversa; l'attuale deposito locomotive ancorché ristrutturato potrà risultare altrettanto inidoneo in futuro non conseguendo dalla esecuzione

dei lavori in corso un sostanziale aumento della capacità lavorativa in relazione anche al prevedibile incremento di esigenze; l'aumento della capacità lavorativa invocato è ottenibile solo a seguito di lavori di ampliamento che però l'area di sedime dell'attuale deposito non consente.

L'interrogante chiede di conoscere infine se ha valore provvisorio il provvedimento di trasferimento dei lavori di manutenzione (automotrici 668) per il deposito di Campobasso e se pari valore provvisorio ha quello eventuale di trasferimento dei lavori di manutenzione (automotrici 556) per il deposito di Salerno. (4-00422)

RISPOSTA. — Il deposito locomotive di Benevento, oltre alle automotrici ALn 556 (43 unità), ha in dotazione attualmente 61 automotrici del gruppo 668, serie 1800.

A suo tempo furono assegnate al deposito di Campobasso solo 7 automotrici ALn 668 della serie 1000, precedentemente in dotazione al deposito di Benevento. Ciò, per una più razionale dislocazione di dette unità, impiegate esclusivamente per la effettuazione di treni espressi sulla relazione Roma-Campobasso, in ragione delle loro caratteristiche prestazioni e della velocità massima, diverse da quelle dello stesso gruppo 668 ma della serie 1800.

Al momento non sono previsti ulteriori trasferimenti di mezzi dal deposito di Benevento, né verranno assegnate revisioni di automotrici ALn 556 al deposito di Salerno, in quanto la mano d'opera di quest'ultimo impianto è pienamente impegnata per la manutenzione di mezzi in dotazione.

Circa la sollecitata ristrutturazione del deposito di cui trattasi, si fa presente che già attualmente sono in fase di avanzata esecuzione lavori per un importo di lire 600 milioni, e che nel disegno di legge presentato alla Camera il 7 marzo 1980 ed avente per oggetto il finanziamento per l'esecuzione di un piano integrativo di interventi di riclassamento, potenziamento ed ammodernamento delle linee, dei mezzi e degli impianti (atto Camera n. 1488),

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 OTTOBRE 1980

è previsto il finanziamento di ulteriori lavori per un importo di lire 900 milioni. A seguito di tali interventi l'impianto sarà in grado di soddisfare a tutte le prevedibili esigenze di esercizio.

*Il Ministro dei trasporti:*  
FORMICA.

ZAVAGNIN. — *Al Ministro del tesoro.*  
— Per conoscere —

premessi che in data 23 ottobre 1978 la direzione provinciale del tesoro di Vicenza trasmetteva, con prot. n. 10808 al Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, una domanda di voltura di pensione a favore di Rossi Matilde, residente ad Asiago (Vicenza), via Ceresara 1, temporaneamente inabile a proficuo lavoro per anni 2, già intestata alla defunta madre signora Rossi Angela n. Rossi, iscr. 2962366 pos. 3646918, e che sono passati ormai quasi i 2 anni senza che ancora sia giunta una risposta positiva — i motivi di tale grave ritardo e comunque se è possibile chiudere al più presto la pratica stessa.

Per conoscere inoltre se sia stato riscontrato e corretto l'errore che la direzione provinciale del tesoro di Vicenza ha commesso trasmettendo la pratica, quando si parla di voltura per anni 2 dal 16 gennaio 1968, mentre invece si tratta dal 16 gennaio 1978. (4-03800)

RISPOSTA. — Nei riguardi della signora Matilde Rossi, riconosciuta temporaneamente inabile a proficuo lavoro per anni due dalla commissione medica per le pensioni di guerra di Padova nella visita collegiale del 16 gennaio 1978 (come giustamente rilevato dall'interrogante), è stata emessa determinazione direttoriale concessiva di pensione indiretta di guerra, alla medesima spettante quale collaterale del caduto civile Attilio, a decorrere dal 1° ottobre 1977 (primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda) e da durare sino al 30 settembre 1979.

Il suindicato provvedimento è stato trasmesso al comitato di liquidazione del-

le pensioni di guerra per la prescritta approvazione e, non appena approvato, il provvedimento medesimo verrà inviato, con il relativo ruolo di iscrizione, alla competente direzione provinciale del tesoro di Vicenza, per la corresponsione degli assegni spettanti alla signora Matilde Rossi.

Si assicura l'interrogante che all'interessata — nei cui confronti sono stati disposti nuovi accertamenti sanitari presso la surriferita commissione medica di Padova al fine di stabilire il diritto o meno della medesima ad ulteriore trattamento pensionistico — saranno fornite tempestive notizie sul seguito della pratica.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza della lettera inviata il 10 aprile 1979, da parte della Parrocchia di Abbadia Cerreto (Milano) alla Sovrintendenza alle belle arti, nella quale si legge che «una lesena del prospiciente ovest dell'Abbadia del Cerreto» che sta all'altezza tra la serie delle «monofore» e quella della «bifore», si sta staccando con pericolo imminente di frantumazione del cotto, con cui è composta la lesena stessa.

Considerato che a mesi di distanza dall'invio della lettera il Parroco non ha ricevuto alcuna risposta dagli organi interessati;

premessi che la lettera aveva lo scopo:

a) di mettere in rilievo quale duro colpo si profila per il patrimonio artistico del Lodigiano se la «lesena» dell'Abbazia si staccasse;

b) di avanzare richiesta di contributi finanziari alla Sovrintendenza alle belle arti per effettuare il restauro;

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro ha deciso di assumere:

1) per evitare lo sfascio di un patrimonio artistico così importante come è quello dell'Abbazia di Abbadia Cerreto;

2) perché sia evitata l'incuria e che si accumulino la « muffa » su veri e propri tesori d'arte e perché l'anno prossimo si possa celebrare il 150° anniversario della nascita di San Benedetto con la « lesena » restaurata e predisposta al suo originale valore e alla stretta osservanza della regola benedettina.

Infine l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro ha inteso adottare perché la Parrocchia e le autorità comunali e comprensoriali siano messe nella condizione di realizzare un programma che salvaguardi e valorizzi un patrimonio d'arte così significativo quale è quello della Abbazia cisternense. (4-01842)

RISPOSTA. — La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Milano, effettuati i necessari accertamenti circa lo stato della lesena situata tra la serie delle monofore e quella delle bifore del campanile dell'abbazia di Abbazia Cerreto, ha preso accordi con il parroco il quale, dopo aver fornito le necessarie assicurazioni circa una sollecita eliminazione dello stato di pericolosità, si è altresì impegnato ad affrontarne il restauro previo contributo dello Stato.

Si fa presente che nell'abbazia in questione sono stati eseguiti in precedenza lavori di ripristino, sotto il controllo della competente soprintendenza, lavori per i quali è stato richiesto il contributo finanziario allo Stato, come previsto dalla legge n. 1552/61.

Purtroppo a tutt'oggi non è stato possibile soddisfare tale richiesta in quanto si è reso necessario operare delle scelte in base all'importanza e all'urgenza degli interventi, scelte inevitabili dal momento che su di uno stesso capitolo gravano sia le spese relative a lavori su immobili di proprietà non statale, sia le spese per erogazione di contributi a favore di privati ed enti.

*Il Ministro:* BIASINI.

ZOPPETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi che intralciano, a distanza di parecchi anni, la conclusione dell'iter amministrativo del ricorso n. 732177 presentato dal signor Salvaderi Sereno, nato il 3 maggio 1912 a Casaletto Ceredano (Cremona), e residente a Ossagno (Milano), teso ad ottenere il riconoscimento al diritto alla pensione di guerra. (4-03907)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale n. 2254714, al signor Sereno Salvaderi venne negato diritto a trattamento pensionistico per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità atrofia ottica destra e per non constatazione, entro i termini tassativamente stabiliti dall'articolo 24 della legge 9 novembre 1961, n. 1240, degli esiti cicatriziali al sopracciglio destro, esiti, per altro, giudicati non classificabili.

A seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti in ordine al ricorso giurisdizionale n. 732177 prodotto dalla parte avverso il surriferito provvedimento di diniego, si è proceduto, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, al riesame amministrativo della posizione pensionistica del signor Salvaderi. In tale sede, però, non sono emersi elementi idonei alla revoca o alla modifica del decreto impugnato. Pertanto, il ricorso originale con la relativa documentazione ed il fascicolo istruttorio n. 1670093/D, concernenti il signor Salvaderi, sono stati restituiti, con elenco del 15 gennaio 1980, n. 8828, alla suddetta magistratura, alla quale resta affidata la definizione del gravame giurisdizionale di cui sopra è cenno. Di ciò è stata data, nel contempo, diretta comunicazione all'interessato.

*Il Sottosegretario di Stato:*  
TAMBRONI ARMAROLI.